



REGIONE SARDEGNA  
COMUNI DI VILLANOVAFORRU, SARDARA, SANLURI E  
FURTEI (SU)

PROGETTO

Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica  
di potenza pari a 42 MW denominato "Marmilla"  
Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)  
Variante in riduzione da 42 MW a 36 MW

TITOLO

**Controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni**

PROPONENTE



ENGIE TREXENTA S.r.l.

**Sede legale e Amministrativa:**

Via Chiese 72  
20126 Milano (MI)  
PEC: [engietrexenta@legalmail.it](mailto:engietrexenta@legalmail.it)

PROGETTISTA



SCM ingegneria S.r.l.  
Via Carlo del Croix, 55  
Tel.: +39 0831-728955  
72022 Latiano (BR)  
Mail: [info@scmingegneria.com](mailto:info@scmingegneria.com)

Dott. Ing. Daniele Cavallo



Scala	Formato Stampa A4	Cod.Elaborato	Rev. 00	Nome File Controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni	Foglio 1 di 64
-------	----------------------	---------------	------------	--	-------------------

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	05/12/2023	Emesso per iter autorizzativo	D. Cavallo	D. Cavallo	D. Cavallo

La presente relazione costituisce il documento di sintesi che intende raccogliere le controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico nonché, fornire riscontro ai pareri inviati rispettivamente dal Comune di Sanluri e dal Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il "*Progetto di realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 42 MW denominato "Marmilla, comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)*". Il codice della procedura è **ID 9789**.

Con nota prot. n. *ETRX27042023-01* del 27/04/2023 acquisita con prot. n. *MASE 72191* del 05/05/2023, la scrivente Società **Engie Trexenta S.r.l.** ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto seguente: "*[ID 9789] Realizzazione di un Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 42 MW denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)*".

Con nota prot. n. *MASE 0080436* del 18/05/2023 Engie Trexenta riceveva la "*Comunicazione di procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento*".

Durante il periodo di Consultazione del pubblico, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 152/2006, la società **Asja Serra srl**, in data 15/06/2023, presentava delle osservazioni dalle quali si evinceva una sovrapposizione della proposta progettuale ID 9789 nella titolarità della scrivente Società, con quella relativa alla procedura con codice ID 9713 presentato da Asja Serra srl e denominata "*Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU)*".

In data 16/06/2023 la Engie Trexenta, relativamente alla proposta progettuale di Asja Serra sopra definita, evidenziava una sovrapposizione con il progetto relativo alla procedura con codice ID 9789 nella titolarità della scrivente.

Preso atto delle reciproche osservazioni le due Società comunicavano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine:

- progetto di Engie ID 9789, si eliminano le turbine WTG06 e WTG04;
- progetto di Asja Serra ID 9713, si eliminano le turbine SR06 e SR09;

così da annullare le interferenze e favorire un migliore inserimento delle due proposte progettuali sull'area territoriale interessata.

Nella medesima lettera le stesse Società chiedevano, relativamente ai progetti di cui sopra, di prendere atto della predetta rimodulazione in riduzione comunicando di trasmettere in separata sede la documentazione progettuale aggiornata secondo i nuovi layout nell'ambito delle rispettive procedure.

Il MASE con nota prot. *MASE-124971* del 31/07/2023 dava riscontro alla lettera di cui sopra sospendendo i termini sino a integrazione degli elaborati secondo il nuovo layout.

Il presente documento è, pertanto, parte integrante della nuova documentazione progettuale ed intende fornire tutti gli elementi necessari al fine di giungere alla positiva conclusione del procedimento di VIA in corso con il codice ID 9789.

## Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR

In merito al parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza speciale per il PNRR è intenzione della scrivente società precisare che il progetto in esame sia nella configurazione originale che nella nuova rimodulazione in riduzione del layout:

- a. ricade al di fuori delle aree individuate come non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, recepite dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020;
- b. non ricade all'interno di un'area individuata come idonea *ope legis* ai sensi dell'art. 20 comma 8, lettera c-*quater*, del D. Lgs. n. 199 del 2021 e ss.mm.ii., in quanto, pur essendo fuori dai vincoli previsti dal D. Lgs. n. 42 del 2004, interferisce con la fascia di rispetto di 3 km prescritta nel secondo periodo della citata lettera c-*quater*;
- c. è stato redatto tenendo conto delle cennate localizzazioni e delle caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e culturali delle aree direttamente e indirettamente interessate dagli aereogeneratori e dalle relative opere di connessione.

Tali precisazioni sono di seguito contestualizzate in corrispondenza dei punti riportati all'interno del parere istruttorio redatto dalla *Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*.

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p>A 2. <b>ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO</b></p> <p><i>[...] Si specifica che non è stata rinvenuta la documentazione con le foto simulazioni dai principali siti archeologici. In particolare si fa presente l'urgenza di analizzare le visuali dal nuraghe Genna Maria in quanto, seppur al di fuori dei 3 KM di fascia, è stato inserito nella tentative list dell'Unesco all'interno del progetto sulla civiltà nuragica che concorre al prestigioso riconoscimento quale patrimonio mondiale dell'umanità. [...]</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>La documentazione progettuale relativa alla rimodulazione in riduzione del layout di progetto è stata integrata con il documento "<b>EOMRMD-I_SIA 10.4 - Documentazione Fotografica – Fotoinserimenti</b>" contenente l'inserimento di foto simulazioni dai principali siti archeologici ed in particolare dal sito archeologico Genna Maria il quale dista circa 3357 m dall'aerogeneratore più prossimo (WTG07).</p>

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p>A 3. <b>ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO</b></p> <p><i>Per questo progetto non è stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che avrebbe potuto aiutare la progettazione nell'escludere l'impatto sul patrimonio archeologico ancora sepolto e a mitigare la possibilità di impostare opere in aree a rischio archeologico. Tuttavia, considerato che l'impianto ricade in area non idonea ai sensi del d. lgs. 199 del 2021 si ritiene di non chiedere la verifica preventiva dell'interesse archeologico che potrebbe solo aumentare la quantità di patrimonio archeologico presente nel parco eolico in esame. Con le stesse motivazioni, non si richiedono foto simulazioni e visuali dai principali siti archeologici dell'areale.</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>La verifica preventiva dell'interesse archeologico costituisce parte integrante della documentazione relativa alla rimodulazione, in riduzione, del layout di progetto (<b>Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA)</b> – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023). Tale documento, unitamente alla riduzione del numero di aerogeneratori, si ritiene possa aiutare la progettazione nell'escludere l'impatto sul patrimonio archeologico.</p> <p><b>Nelle conclusioni riportate al punto A.3 del parere endoprocedimentale della Soprintendenza non viene richiesto alla società alcun chiarimento e/o integrazione documentale in merito alla valutazione di aree a rischio archeologico ancorché ritenuta dalla medesima Autorità in linea di principio necessaria</b>, ciò a discapito del principio che impone alle Amministrazioni pubbliche, nessuna esclusa, di adottare i relativi provvedimenti amministrativi a seguito di un'adeguata e completa istruttoria.</p> <p>Non solo, ma <b>il dissenso opposto dall'Autorità</b> tutoria dei vincoli paesaggistici e culturali, qualora non contenga le prescrizioni utili a superarlo, <b>si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione</b>, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto potrebbe far conseguire all'interessato l'autorizzazione domandata.</p> <p>Infine la Soprintendenza ha <b>non correttamente dichiarato come non idonea alla realizzazione del presente impianto eolico un'area per il solo fatto di non essere ricompresa nella categoria delle aree idonee ope legis</b> ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera <i>c-quater</i>, del D. Lgs. n. 199/2021.</p> <p>Così operando, l'Autorità ha disapplicato la previsione stabilita in materia dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 199/2021 (<i>"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"</i>).</p>

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p><b>A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO</b></p> <p><i>Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico, considerata la forte presenza di monumenti archeologici nell'area individuata per le opere, vista la presenza di siti di estremo interesse che insistono nell'area, analizzata l'area di 3 km di distanza dagli aereogeneratori, si comunica che le opere ricadono in area non idonea per l'impianto di parchi eolici ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 199 del 2021 e che pertanto si ritiene che il progetto così come pervenuto non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere negativo.</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p><b>La Soprintendenza ha non correttamente dichiarato come non idonee alla realizzazione del progettato impianto eolico un'area per il solo fatto di non essere ricompresa nella categoria delle aree idonee ope legis</b> ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021.</p> <p>Così operando, l'Autorità ha disapplicato la previsione stabilita in materia dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 199/2021 (<i>"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"</i>).</p> <p>Inoltre, si ritiene opportuno precisare che <b>l'area dove ricade l'impianto non è tra quelle dichiarate non idonee dalla Regione Autonoma della Sardegna</b> per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010 (<i>cf.</i> Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020). Invero, come osservato dalla Corte costituzionale <i>"nelle more di tale complesso procedimento [di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021] resta pienamente operante il quadro normativo previgente,"</i> (sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, par.3.5), imperniato sulle Linee Guida del 2010, e sugli atti regionali assunti in attuazione delle stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché sulla individuazione ope legis delle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del d.lgs 199 del 2021.</p>

<b>PARERI SOPRINTENDENZA</b>	<p><b>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</b>  <i>Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 [...]</i></p> <p><b>B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [...]</b>  <i>L'impianto si mostra non conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. [...]</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p><b>La Soprintendenza ha non correttamente dichiarato come non idoneo alla realizzazione del progettato impianto eolico un areale per il solo fatto di non essere ricompreso nella categoria delle aree idonee <i>ope legis</i> ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021.</b>  Così operando, l'Autorità ha disapplicato la previsione stabilita in materia dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 199/2021 (<i>"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"</i>).  Peraltro, l'areale dove ricade il progettato impianto eolico unitamente alla nuova proposta, in <b>riduzione, del layout, non è tra quelli dichiarati non idonei dalla Regione Autonoma della Sardegna</b> per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010 (cfr. Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020). Invero, come osservato dalla Corte costituzionale <i>"nelle more di tale complesso procedimento [di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021] resta pienamente operante il quadro normativo previgente,"</i> (sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, par.3.5), imperniato sulle Linee Guida del 2010, e sugli atti regionali assunti in attuazione delle stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché sulla individuazione <i>ope legis</i> delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo art. 20 del d.lgs 199 del 2021.</p>

PARERE SOPRINTENDENZA	<p><i>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</i></p> <p><i>La postazione eolica WTG06 lambisce inoltre un'area classificata tra le "aree seminaturali" (praterie) disciplinate dall'art. 26 NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado" [...].</i></p>
RISPOSTA ENGIE	<p>A seguito della revisione in riduzione del layout originario sono stati eliminati gli aerogeneratori WTG04 e WTG06. Pertanto, per quanto riguarda l'aerogeneratore WTG06, si ritiene superato tutto quanto è stato sopra osservato dalla Soprintendenza.</p>

PARERE SOPRINTENDENZA	<p><i>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</i></p> <p><i>Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici di Sanluri, Villanovaforru, e Sarda classificano le aree dell'impianto come aree agricole e pertanto l'intervento non è conforme all'art.103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore". [...]</i></p>
RISPOSTA ENGIE	<p>E' opportuno evidenziare che la realizzazione di un impianto, come quello proposto dalla scrivente Società, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso è autorizzato ai sensi del comma 3 art.12 del D.Lgs 387/2003 e riveste carattere di <b>pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza</b>.</p> <p>In particolare, ai sensi del comma 7 art.12 del D.Lgs 387/2003 "[...] <b>Gli impianti di produzione di energia elettrica [...], possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici [...]</b>".</p> <p>Inoltre, il comma 3 riporta che "[...] <i>La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili [...]</i> sono soggetti ad una autorizzazione unica [...] <b>che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.</b>"</p> <p>Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che l'intervento proposto trova piena applicazione all'interno del comma 7, art.12 del D.Lgs 387/2003, risultando pertanto, sotto il profilo urbanistico, pienamente conforme.</p>

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p><b>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</b></p> <p><i>[...] Circa le criticità in merito alla tutela paesaggistica, si deve rilevare che la vicinanza degli aerogeneratori al reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004 (WTGOS a circa 40 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sasso; WTG01 a circa 80 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sasso; WTG04 a circa 115 m dalla fascia di tutela del Riu Acqua Sasso; nonché WTG07 a circa 130 m dal Riu Mitzo su Canneddu), è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dello stesso reticolo e, per quanto o/l'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". [...]</i></p>																														
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Riguardo le criticità riportate, non si riscontra alcuna interferenza, tra gli aerogeneratori in progetto e le fasce di tutela dei fiumi e corsi d'acqua tutelati sopra citati. Per maggior chiarezza riguardo le potenziali interferenze paesaggistiche, si riportano nella tabella seguente le distanze rilevate, nel progetto, tra gli aerogeneratori ed il reticolo fluviale tutelato ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">WTG</th> <th style="width: 20%;">Corso d'acqua</th> <th style="width: 20%;">Distanza dalla fascia di tutela riportata nel parere della Soprintendenza</th> <th style="width: 20%;">Distanza dalla fascia di tutela effettivamente rilevata</th> <th style="width: 30%;">Distanza dal corso d'acqua</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>riu Acqua Sassa</td> <td>80 m</td> <td>192 m</td> <td>342 m</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>riu Acqua Sassa</td> <td>-</td> <td>642 m</td> <td>793 m</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>riu Acqua Sassa</td> <td>-</td> <td>807 m</td> <td>957 m</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>riu Acqua Sassa</td> <td>40 m</td> <td>115 m</td> <td>265 m</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>riu Mitzo su Canneddu(*)</td> <td>130 m</td> <td>nessuna fascia di rispetto istituita</td> <td>220 m</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(*) corso d'acqua <u>non</u> iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150m ciascuna</i></p> <p>Da ciò si deduce come le distanze siano ben superiori a quelle riportate nel punto B2 del parere della Soprintendenza nel quale, ad avviso della Scrivente, si riscontra un'incongruenza che porta a sottostimare le effettive distanze oggetto di analisi.</p> <p>Inoltre, il reticolo fluviale si inserisce in un contesto, dove le peculiarità paesaggistiche, ancora mal definite nell'intorno dell'intervento proposto, caratterizzeranno il paesaggio più a valle. L'area in esame evidenzia invece, in larga parte, i caratteri tipici dell'antropizzazione agricola legata al seminativo intensivo e al pascolo con rarissime e sporadiche emergenze paesaggistiche naturali.</p>	WTG	Corso d'acqua	Distanza dalla fascia di tutela riportata nel parere della Soprintendenza	Distanza dalla fascia di tutela effettivamente rilevata	Distanza dal corso d'acqua	01	riu Acqua Sassa	80 m	192 m	342 m	02	riu Acqua Sassa	-	642 m	793 m	03	riu Acqua Sassa	-	807 m	957 m	05	riu Acqua Sassa	40 m	115 m	265 m	07	riu Mitzo su Canneddu(*)	130 m	nessuna fascia di rispetto istituita	220 m
WTG	Corso d'acqua	Distanza dalla fascia di tutela riportata nel parere della Soprintendenza	Distanza dalla fascia di tutela effettivamente rilevata	Distanza dal corso d'acqua																											
01	riu Acqua Sassa	80 m	192 m	342 m																											
02	riu Acqua Sassa	-	642 m	793 m																											
03	riu Acqua Sassa	-	807 m	957 m																											
05	riu Acqua Sassa	40 m	115 m	265 m																											
07	riu Mitzo su Canneddu(*)	130 m	nessuna fascia di rispetto istituita	220 m																											

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p><i>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</i></p> <p><i>[...] Si rileva inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Tutte le postazioni eoliche ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" disciplinate dall'art. 29 delle NTA, per cui sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". [...]</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>E' opportuno evidenziare che la realizzazione di un impianto, come quello proposto dalla scrivente Società, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso è autorizzato ai sensi del comma 3 art. 12 del D.Lgs 387/2003 e riveste carattere di <b>pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.</b></p> <p>In particolare, ai sensi del comma 7 art. 12 del D.Lgs 387/2003 "[...] <b>Gli impianti di produzione di energia elettrica [...], possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici [...]</b>".</p> <p>Inoltre, il comma 3 sopra citato riporta che "[...] <b>La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.</b>"</p> <p>Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che l'intervento proposto trova piena applicazione all'interno del comma 7, art. 12 del D.Lgs 387/2003, risultando pertanto, sotto il profilo urbanistico, pienamente conforme. Si ritiene pertanto superato quanto dichiarato dalla Soprintendenza ovvero la non conformità alle previsioni dell'art. 29 delle NTA relative al PPR.</p> <p>Inoltre, le superfici che interesseranno l'impianto, oltre a essere minime (complessivamente pari a poco più di un ettaro e mezzo (1,5) per l'impianto eolico in progetto e circa sette (7) ettari per la stazione elettrica che inserendosi tra le opere di rete per la trasmissione nazionale contribuirà anche al soddisfacimento del fabbisogno energetico comunale e dell'intera isola) riguardano prevalentemente aree marginali dell'agricoltura e non utilizzate o poco utilizzate dall'attività agro-forestale nell'area di intervento. Rispetto alla quantità di aree disponibili con analoga classificazione, per il comune di Sanluri, si tratta di meno dello 0,1% del territorio agricolo/forestale disponibile. Pertanto, la riduzione agricola è ininfluente e non inciderà sul sistema agricolo dell'area.</p> <p>Infine, anche la qualità del suolo è stata analizzata non evidenziando un'elevata capacità d'uso.</p>

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p><i>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</i>  <i>[...]. La realizzazione dell'impianto comporterebbe inoltre un impatto cumulativo oltremodo significativo in considerazione dell'esistenza di simili iniziative in iter autorizzatorio localizzate nell'ambito territoriale di riferimento, medio e vasto. Il proponente non ritiene tuttavia di approfondire questi aspetti e nel Paragrafo 2.2 "Altri progetti e impianti nell'area di studio (potenziali effetti cumulativi)" dello SIA dichiara che: "l'analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase. Ci si riserva di integrare necessaria analisi di effetto cumulo in una successiva fase dell'iter autorizzativo dell'impianto. [...]"</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>L'analisi degli effetti cumulativi, in rapporto ad altri impianti della stessa tipologia ricadenti nell'area di influenza dell'impianto in progetto, costituisce parte integrante della documentazione relativa alla rimodulazione, in riduzione, del layout di progetto.</p> <p>Per un'analisi dettagliata delle valutazioni e delle considerazioni finali si rimanda agli elaborati i allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul> <p>Si ritiene opportuno evidenziare che nello svolgimento del S.I.A. è stata eseguita l'analisi dell'effetto cumulo sulle varie componenti ambientali massimizzando, in fase di valutazione, i fattori di cumulabilità, (cfr cap.7.5 dello Studio di Impatto Ambientale) al fine di valutare in via cautelativa talune incertezze.</p>

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p><i>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</i></p> <p><i>[...] Tra gli impianti al momento in iter autorizzatorio c'è il parco eolico denominato "Serras" (ID_VIP: 9713) nei comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona costituito da 10 torri eoliche di grande taglia. Con quest'ultimo l'impianto in esame risulta in continuità se non a tratti in sovrapposizione, tanto che WTG04 è sovrapposto ad SR07 del parco "Serras" e WTG 06 è sovrapposto a SR03; con questo si riscontrano poi numerose interferenze per il mancato rispetto della distanza tra gli aerogeneratori.</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Come riportato nelle premesse del presente documento le Società proponenti i due progetti, ovvero Engie Trexenta (ID 9789) e Asja Serra (ID 9713), preso atto delle reciproche osservazioni, comunicavano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetto di Engie ID 9789: turbine WTG06 e WTG04;</li> <li>• progetto di Asja Serra ID 9713: turbine SR06 e SR09;</li> </ul> <p>così da annullare le interferenze e favorire un migliore inserimento delle due proposte progettuali sull'area territoriale interessata.</p> <p>In virtù della nuova proposta di rimodulazione in riduzione dei reciproci layout si ritiene superata l'osservazione della Soprintendenza sopra riportata.</p>

<b>PARERE SOPRINTENDENZA</b>	<p><i>B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [...]</i>  <i>[...] In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio 10 simili impianti di grande taglia per circa un centinaio di pale, In grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono. Si deve infine evidenziare che nella stessa porzione di territorio in comune di Sanluri è in esercizio un parco eolico costituito da 4 aerogeneratori, che distano meno di 1 km da WTG02, WTG05 e WTG04. Dato atto che lo SIA non analizza l'effetto cumulo con questi progetti, risulta evidente che la coincidenza di più impianti sovrapposti o in continuità tra loro è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Nel raggio di circa 10 km dall'iniziativa non risultano essere in esercizio impianti eolici di tipologia similare a quella proposta dalla Società scrivente. Nell'area di potenziale influenza sono presenti in fase di esercizio soltanto alcuni impianti di <i>mini-eolico</i> (di altezza inferiore a 30 metri). Riguardo ai dettagli tecnici rilevati si rimanda all'analisi eseguita negli elaborati allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul> <p>Le linee guida ministeriali (<i>DM 52/2015 e dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006</i>) sull'analisi del potenziale effetto cumulo evidenziano come l'analisi vada eseguita rispetto ad impianti sia esistenti che in fase di valutazione tipologicamente analoghi a quello in progetto al fine di avere un'adeguata valutazione delle potenziali interferenze sia sul sistema ambientale e naturalistico che paesaggistico. Gli impianti definiti come "<i>mini-eolico</i>" hanno caratteristiche tecniche e peculiarità visive ben diverse rispetto a quelle in progetto e, si ritiene, non debbano essere considerati analoghi a quelli del progetto in esame. Ciò non di meno, nella valutazione di effetti cumulativi, rappresentati con gli elaborati integrativi su elencati, sono stati comunque inclusi anche gli impianti di mini-eolico rintracciati entro i 10 km di buffer dall'area di impianto.</p> <p>Riguardo l'asserzione:</p> <p><i>"In un raggio di 10 km risultano inoltre in iter autorizzatorio 10 simili impianti di grande taglia per circa un centinaio di pale, In grado di comportare, per lo smisurato "effetto selva", una radicale trasformazione delle peculiarità del contesto geografico in cui si inseriscono"</i> si specifica che la documentazione integrativa, relativamente alla valutazione degli effetti cumulativi, considera i procedimenti di impianti analoghi a quello avanzato dalla Scrivente e presentati in data antecedente alla data di avvio dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) dell'impianto di Engie Trexenta. Nel caso specifico, l'unico procedimento in essere la cui data di procedibilità è la medesima di quella della Scrivente è quello relativo ad Asja Serra (ID 9713) come meglio specificato nelle premesse.</p> <p>Per tutte le considerazioni in merito agli effetti cumulativi e di interferenza si rimanda, pertanto, ai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul>

## Comune di Sanluri


<b>PARERE COMUNE SANLURI</b>	<p><b>IMPATTI CUMULATIVI</b>  <i>[...] In particolare si evidenzia come l'aerogeneratore della Società Engie Trexenta S.r.l. denominato WTGO4 viene a sovrapporsi all'aerogeneratore della Società Asja Serra S.r.l..</i></p> <p><i>[...] Data la distribuzione dei suddetti impianti preme evidenziare come gli stessi, pur venendo rappresentati in distinti parchi eolici, vengano a trovarsi reciprocamente a distanze inferiore a quella minima prevista dalle linee guida, andando a concentrare un elevato numero di aerogeneratori in una ridotta porzione di territorio. [...]</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Come riportato nelle premesse del presente documento le Società proponenti i due progetti, ovvero Engie Trexenta (ID 9789) e Asja Serra (ID 9713), preso atto delle reciproche osservazioni, comunicavano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•progetto di Engie ID 9789: turbine WTG06 e WTG04;</li> <li>•progetto di Asja Serra ID 9713: turbine SR06 e SR09</li> </ul> <p>In virtù della nuova proposta di rimodulazione in riduzione dei reciproci layout e nello specifico dell'eliminazione della WTG04 si ritiene superata l'osservazione del Comune di Sanluri.</p>


<p style="text-align: center;"><b>PARERE COMUNE SANLURI</b></p>	<p><b>IMPATTI CUMULATIVI</b>  <i>[...] Si segnala inoltre la presenza nella medesima porzione di territorio comunale, di un piccolo parco eolico già in esercizio costituito da n. 4 aerogeneratori, non considerati nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Engie Trexenta S.r.l. [...] È pertanto indubbio che le analisi progettuali, ed i relativi studi ambientali, non abbiano valutato gli effetti cumulativi di tutti gli impianti gravanti sulla medesima porzione di territorio, nelle sue componenti antropiche, ambientali e paesaggistiche, compromesse da un così elevato numero di aerogeneratori.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>RISPOSTA ENGIE</b></p>	<p>In relazione a quanto evidenziato dal Comune di Sanluri si precisa che nella porzione di territorio comunale, prossimo a quello in esame, sono in esercizio soltanto 4 singoli aerogeneratori <i>mini-eolici</i> (di altezza inferiore a 30 metri) che non rappresentano un parco eolico.</p> <p>Le linee guida ministeriali (<i>DM 52/2015 e dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006</i>) sull'analisi del potenziale effetto cumulo evidenziano come l'analisi vada eseguita rispetto ad impianti sia esistenti che in fase di valutazione <b>tipologicamente analoghi</b> a quello in progetto al fine di avere un'adeguata valutazione delle potenziali interferenze sia sul sistema ambientale e naturalistico che paesaggistico. Gli impianti definiti come "<i>mini-eolico</i>" hanno caratteristiche tecniche e peculiarità visive diverse rispetto a quelle in progetto e, si ritiene, non debbano essere considerati analoghi a quelli del progetto in esame. Ciò non di meno, negli elaborati integrativi su citati, nella valutazione di effetti cumulativi sono stati inclusi, anche gli impianti di mini-eolico rintracciati entro i 10 km di buffer dall'area di impianto.</p> <p>Conseguentemente si rimanda all'analisi eseguita negli elaborati allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul>

<b>PARERE COMUNE SANLURI</b>	<p><b>VALENZA AGRICOLA ENOGASTRONOMICA</b>  <i>[...] Viste le specificità del Comune di Sanluri, derivate proprio dalla preservazione del territorio alla sua naturale vocazione agricola, si teme che l'introduzione degli impianti eolici all'interno di un contesto così importante, metterebbe a rischio il delicato equilibrio raggiunto, considerata la superficie che viene sottratta alla naturale coltura e lavorazione delle terre, nonché l'impatto sul territorio delle imponenti opere necessarie alla loro realizzazione.</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Le superfici che interesseranno l'impianto, oltre a essere minime (complessivamente pari a poco più di un ettaro e mezzo (1,5) per l'impianto eolico in progetto e circa sette (7) ettari per la stazione elettrica che inserendosi tra le opere di rete per la trasmissione nazionale contribuirà anche al soddisfacimento del fabbisogno energetico comunale e dell'intera isola) riguardano prevalentemente aree marginali dell'agricoltura e non utilizzate o poco utilizzate dall'attività agro-forestale nell'area di intervento. Rispetto alla quantità di aree disponibili con analoga classificazione, per il comune di Sanluri, si tratta di meno dello 0,1% del territorio agricolo/forestale disponibile. Pertanto, la riduzione agricola è influente e non inciderà sul sistema agricolo dell'area. Inoltre, anche la qualità del suolo è stata analizzata non evidenziando un'elevata capacità d'uso.</p> <p>Infine, l'occupazione di superfici agricole sarà ampiamente compensata dalla Scrivente con interventi di rinaturalizzazione, ripiantumazioni in sito con la stessa tipologia colturale ed opere ambientali. Le parti di suolo sottratte in fase di costruzione per la realizzazione delle piazzole di esercizio, legate ai danni provocati dal passaggio dei mezzi di cantiere e al posizionamento degli aerogeneratori, saranno compensate e attenuate secondo quanto riportato nello studio florofaunistico.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PARERE COMUNE SANLURI</p>	<p><b>VALENZA ARCHEOLOGICA</b>  <i>[...] Nel dettaglio si segnalano le località dove sono previsti interventi che possono mettere a rischio le emergenze archeologiche.</i>  <i>La torre WTGO1 dovrebbe sorgere in prossimità all'edificio nuragico Nurax'e Gattus da cui provengono materiali databili al Tardo Bronzo (XIII - XI sec .a.C.).</i>  <i>L'ubicazione della torre WTGO3 è prevista alle pendici del colle Cuccuru Casu Moiau in cui insistono un edificio nuragico con tracce di un abitato nuragico persistito in età punica e romana. La necropoli annessa si estende fino alla contermina località di Santa Caterina situata a cavallo tra i territori di Sanluri e di Sardara.</i>  <i>La torre WTGO4 dovrebbe sorgere in prossimità della località Bruncu Melas in cui è presente un insediamento nuragico dove esisteva una villa medievale dallo stesso nome. Il sito verrebbe anche attraversato da un cavidotto.</i>  <i>La torre WTGO5 dovrebbe sorgere nella località di Stuppoi, che fu un abitato di età punica e poi di età romana, e a poca distanza dal sito di Prediara (o Preidara) in cui è presente un edificio nuragico con tracce di un abitato la cui frequentazione continuò in età romana e in età medievale. Quest'ultima località è interessata dal passaggio di un cavidotto che dovrebbe attraversare anche la località Mortiomini il cui toponimo potrebbe essere indicativo della presenza di una necropoli.</i>  <i>Lo stesso cavidotto dovrebbe poi attraversare la località di Sant'Antiogu Becciu dove sorge la chiesetta recentemente ricostruita ad opera di comitati spontanei di cittadini. Nella zona circostante la chiesetta si estende una vasta area archeologica ubicata a cavallo tra i territori di Sanluri e Villanovaforru, (Sant'Antiogu e Baccu Simeone) in cui sono presenti i resti di strutture di età nuragica compresa una officina fusoria da cui provengono alcuni lingotti in rame conservati al Museo Genna Maria di Villanovaforru.</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>A seguito della revisione in riduzione del layout originario sono stati eliminati gli aerogeneratori WTG04 e WTG06.          Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto riguarda l'aerogeneratore WTG04, si ritiene che la sua soppressione superi quanto sopra osservato dal Comune di Sanluri.</li> <li>• per quanto riguarda, invece, gli aerogeneratori WTG01 e WTG05 si rimanda alla Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA) – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023 parte integrante della nuova documentazione progettuale ed in particolare i suddetti siti nuragici non costituiscono interferenza diretta con gli aerogeneratori in esame. Infatti la WTG 01 è posta a 438 m a sud est dal citato sito di Nurax'e Gattus, mentre la WTG 05 è posta a 814 m a nord-est del sito di Stuppoi e a 443 m a nord-ovest della perimetrazione dell'area sottoposta a vincolo archeologico di Prediara.</li> <li>• con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) e la conseguente modifica del percorso dei cavidotti, non si ha più l'attraversamento della località di Sant'Antiogu Becciu. Inoltre, il sito di Sant'Antiogu è posto a 1150 m a Est di WTG07, mentre il sito di Baccu Simeone è posto a 1470 m a Est dello stesso aerogeneratore</li> <li>• In merito infine alla WTG03, questa è posta a 188 m a est del sito di Cuccuru Casu Maiu; come esplicitato nella relazione la recente ricognizione di superficie non ha rilevato la presenza di materiali archeologici in corrispondenza della ubicazione dell'aerogeneratore. Inoltre si sottolinea il fatto che la relativa necropoli citata nell'osservazione del Comune di Sanluri, si estende in direzione della località di Santa Caterina, in direzione cioè opposta a quella dell'ubicazione di WTG03.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda, invece, gli aerogeneratori WTG01, WTG03 e WTG05 si rimanda alla <b>Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA)</b> – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023 parte integrante della nuova documentazione progettuale.</p>

## Comune di Villanovaforru

<b>OSSERVAZIONE COMUNE VILLANOVAFORRU</b>	<p><b>IMPATTO VISIVO</b></p> <p><i>Assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell' interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell' obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariante distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).</i></p>																														
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>L'analisi dell'interferenza visiva è stata curata attraverso le più moderne tecniche e secondo i più aggiornati algoritmi computazionali costruiti allo scopo di evidenziare le interferenze visive di un qualsiasi oggetto con il territorio circostante. Al fine di rendere più accurata l'indagine sono stati impiegati, inoltre, i supporti DTM e i supporti DSM a miglior risoluzione. Tali supporti , ritenuti molto affidabili e notoriamente accettati come ottimali per l'analisi dell'interferenza visiva, permettono di lavorare agevolmente su vaste aree restituendo risultati che dipendono dal supporto territoriale (DTM) disponibile. Per il progetto in esame sono stati utilizzati il DTM regionale (risoluzione a 10 metri) e, il DSM (risoluzione a 2 m).</p> <p>Nella fattispecie per il centro urbano di Villanovaforru l'analisi di intervistibilità è stata eseguita con una risoluzione di 2 metri che mette in evidenza una bassa interferenza visuale dell'impianto con il territorio urbanizzato. Per tutto quanto sopra descritto, si riporta di seguito il grafico esplicativo e lo stralcio cartografico a supporto. I dati mettono in evidenza che dalle pochissime aree da cui sarà visibile parzialmente l'impianto si potranno osservare al massimo tre (3) aerogeneratori su cinque (5) ad una distanza che va dai 2.300 ai 4.900 metri. In particolare, il centro storico comunale e le aree a maggior frequentazione (aree sportive e ricreative) risentiranno solo in maniera risibile della presenza del progetto eolico proposto.</p> <p>Dei circa 31 ettari del centro urbano nessuna aerea subirà l'interferenza visiva complessiva dell'intero impianto, ma al massimo di tre (3) aerogeneratori per meno del 5%, due (2) aerogeneratori per il 7% del centro urbano e soltanto uno (1) aerogeneratore dall'11% del centro urbano.</p> <p>La gran parte del territorio urbanizzato comunale, più del 77%, non subirà alcuna interferenza visuale dal progetto.</p>  <table border="1"> <caption>Dati del grafico a barre sovrapposte</caption> <thead> <tr> <th>Area</th> <th>Medio</th> <th>Basso</th> <th>Molto basso</th> <th>Nulla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>centro storico</td> <td>8,4%</td> <td>1,4%</td> <td>22,2%</td> <td>68,0%</td> </tr> <tr> <td>tessuto urbano consolidato</td> <td>6,2%</td> <td>6,0%</td> <td>9,3%</td> <td>78,5%</td> </tr> <tr> <td>tessuto urbano</td> <td>6,7%</td> <td>6,9%</td> <td>4,9%</td> <td>81,5%</td> </tr> <tr> <td>case sparse</td> <td>7,9%</td> <td>8,7%</td> <td>9,6%</td> <td>73,8%</td> </tr> <tr> <td>aree ricreative sportive</td> <td>0,1%</td> <td>1,9%</td> <td>0,1%</td> <td>98,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Area	Medio	Basso	Molto basso	Nulla	centro storico	8,4%	1,4%	22,2%	68,0%	tessuto urbano consolidato	6,2%	6,0%	9,3%	78,5%	tessuto urbano	6,7%	6,9%	4,9%	81,5%	case sparse	7,9%	8,7%	9,6%	73,8%	aree ricreative sportive	0,1%	1,9%	0,1%	98,0%
Area	Medio	Basso	Molto basso	Nulla																											
centro storico	8,4%	1,4%	22,2%	68,0%																											
tessuto urbano consolidato	6,2%	6,0%	9,3%	78,5%																											
tessuto urbano	6,7%	6,9%	4,9%	81,5%																											
case sparse	7,9%	8,7%	9,6%	73,8%																											
aree ricreative sportive	0,1%	1,9%	0,1%	98,0%																											



Carta dell'intervisibilità territoriale (stralcio)

Beni areali e Puntuali dell'areale di studio  
P.P.R. Regione Sardegna 2006

-  alberi monumentali
-  Archeologico
-  Centri di antica e prima formazione

Villanovaforru  
sistema insediativo

-  Aree Ricreative Sportive
-  Espansioni Fino Anni 50
-  Espansioni Recenti
-  Nuclei Case Sparse

Grado di intervisibilità Impianto

-  Molto alto
-  Alto
-  Medio
-  Basso
-  Molto basso
-  Nullo

L'elaborato, a corredo dello studio di impatto ambientale, denominato "EOMRMD-I\_SIA 08.3 - Componente Paesaggio Analisi delle interf. Visuali sul Sistema Paesaggistico" riporta l'analisi sul sistema identitario territoriale e sui beni storico/archeologico censiti dal P.P.R. dell'isola.

Riguardo l'importanza delle cosiddette "invarianti paesaggistiche" che rappresentano ormai degli elementi fondanti dei moderni piani paesaggistici regionali, anche il P.P.R della Regione Autonoma della Sardegna persegue analoghi fondamenti. In particolare, il piano evidenzia tra gli elementi di tipo strutturale che si accompagnano alle caratteristiche ambientali invarianti:

- le aree a dominante vocazione agricola;
- le lagune produttive;
- le aree costiere;
- il sistema delle aree di protezione.

Come già più volte ribadito, dall'analisi del territorio indagato sono escluse interferenze dirette e indirette sulle ultime tre invarianti sopra elencate. Inoltre, si evidenzia l'assenza di interferenze dirette con colture agricole di pregio nell'A.I.P. (area di potenziale impatto) dell'impianto. Invero, si rileva la presenza di terreni con limitazioni colturali tra forti e molto forti nella quasi totalità dell'areale analizzato.

Pertanto, si ribadisce la compatibilità dell'impianto sotto i punti di vista ambientale e paesaggistico sottolineando l'assenza di invarianti paesaggistiche primarie nell'area in esame.

Non va comunque trascurata, all'interno del vasto campo delle considerazioni sul paesaggio, la nuova sensibilità della collettività sull'inserimento nel territorio delle F.E.R. Infatti, un importante studio nella limitrofa area di "Archi Grighine" (cfr. *Comparison among social and institutional preferences: the case study of Archi-Grighine district; Alessandro Paletto, Isabella De Meo, Fabrizio Ferretti; 2011, Rivista di Selvicoltura ed Ecologia Forestale*), ha riscontrato come tra le fonti energetiche disponibili, gli impianti da fonte rinnovabile abbiano ricevuto un ampio consenso da parte dei rappresentati istituzionali e non.

	<p>È possibile, di conseguenza, affermare che l'introduzione nel paesaggio di impianti per la produzione di energie rinnovabili è percepita come un nuovo paesaggio della modernità, connubio ideale tra il paesaggio del vento ed il paesaggio rurale: un nuovo modo di vedere più moderno in cui sarà distinguibile la forma del vento portatrice di benessere – nella sua accezione più ampia del termine – immerso in un contesto agricolo e rurale sempre più spesso abbandonato a sé stesso o a una politica delle emergenze.</p> <p>In questo senso si chiede dunque alla collettività di diventare parte attiva per il miglioramento dell'attuale stato ambientale e non al semplice mantenimento dello status quo sordi ad ogni richiamo locale, nazionale e globale per il miglioramento del sistema ambientale.</p> <p>L'Unione europea, infatti, sta agendo da anni in prima linea nella lotta contro il climate change andando a sancire formalmente obiettivi attinenti alla neutralità climatica al 2050 e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% al 2030. Al fine di raggiungere tali ambiziosi target gli Stati membri, ponendosi in una situazione di favore, hanno presentato un Piano nazionale di ripresa e resilienza in cui si prospettano riforme e investimenti a sostegno della transazione verde.</p> <p>In questa direzione si pone, inoltre, la direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED III), la quale fissa la quota vincolante di rinnovabili nel consumo finale di energia del UE al 42,5% entro il 2030, tuttavia con l'obiettivo di raggiungere il 45%, che incrementa la quota di penetrazione delle F.E.R. prevista dalla direttiva RED II già recepita dall'Italia con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n.199.</p>
--	---

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE COMUNE VILLANOVAFORRU</p>	<p><b>VIABILITA'</b></p> <p><i>I previsti adeguamenti alla viabilità di accesso al parco eolico quali gli allargamenti delle carreggiate, la demolizione di muretti a secco, la realizzazione di nuovi tratti stradali e spazi di manovra, il passaggio dei mezzi, seppur in parte di carattere "temporaneo" e quindi soggetti a "ripristino", determineranno uno stravolgimento del territorio. Peraltro, le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l'entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, risulta assente la previsione di una preventiva verifica della capacità portante, mediante specifiche prove di carico con piastra. Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto.</i></p> <p><i>Ed a tal proposito si riporta di seguito un estratto della Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) che fa espresso riferimento ai danni provocati dai mezzi: "Le parti di suolo sottratte in fase di costruzione che poi in relazione alle piazzole in fase di esercizio, legate sia ai danni provocati dal passaggio dei mezzi di cantiere che al posizionamento degli aerogeneratori, saranno compensate e attenuate secondo quanto riportato nello studio florofaunistico."</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Le strade esistenti (interpoderali, rurali e non), in linea generale, subiranno delle migliorie in termini sia di portanza che di transitabilità, migliorando la sicurezza delle stesse.</p> <p>Gli allargamenti temporanei sono limitati e non prevedono la demolizione di muretti a secco. Fare riferimento in particolare agli interventi nr. 11-12 e 14 delle tavole così identificate "<b>EOMRMD-I_Tav.14a - Planimetria parco eolico con localizzazione ripristini</b>" e "<b>EOMRMD-I_Tav.14b - Planimetria parco eolico con localizzazione ripristini</b>".</p> <p>Le verifiche di capacità portante sulle strade esistenti (prove su piastra) saranno eseguite in fase di progettazione esecutiva e nel caso di riscontri negativi saranno effettuati gli adeguamenti necessari al fine di garantire i transiti in sicurezza. La società, come di consuetudine, si impegna a rilasciare polizze fidejussorie a garanzia dei lavori di adeguamento da effettuarsi e dei conseguenti ripristini.</p> <p>In definitiva, gli interventi sulle strade esistenti saranno realizzati in accordo ai disciplinari tecnici dell'ente proprietario della strada.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>OSSERVAZIONE COMUNE VILLANOVAFORRU</b></p>	<p><b>STIME DI PRODUCIBILITA' – INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI.</b></p> <p><i>La Relazione Descrittiva Generale (EOMRMD-I_Rel.01) riporta quanto segue: "Sono state considerate perdite di disponibilità e perdite elettriche standard, mentre non è stata valutata la presenza di altri eventuali parchi eolici nelle vicinanze".</i></p> <p><i>A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale (cavidotti interrati, aerogeneratori che si sovrappongono...) si ritiene che l'analisi del progetto nella sua interezza, non possa prescindere dallo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati o di imminente presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR). Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato, oltre che dall'odierno progetto per il quale si formulano le presenti osservazioni, dal *Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Codice procedura ID_VIP/ID_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l.</i></p> <p><i>Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti.</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>RISPOSTA ENGIE</b></p>	<p>Come riportato nelle premesse del presente documento le Società proponenti i due progetti, ovvero Engie Trexenta (ID 9789) e Asja Serra (ID 9713), preso atto delle reciproche osservazioni, comunicavano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•progetto di Engie ID 9789: turbine WTG06 e WTG04;</li> <li>•progetto di Asja Serra ID 9713: turbine SR06 e SR09.</li> </ul> <p>In virtù della nuova proposta di rimodulazione in riduzione dei reciproci layout è stato aggiornato il documento di stima della producibilità (cfr elaborato denominato <b>EOMRMD-I_Rel.18-Relazione sulla producibilità</b>) che, tenendo conto delle reciproche interferenze, supera l'osservazione del Comune di Villanovaforru.</p>

### IMPATTO ACUSTICO

La Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico (EOMRMDI\_Rel.19) riporta lo studio condotto a livello di impatto acustico dell'opera e fa espresso riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti a livello Nazionale dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91. Più precisamente riporta: "I Comuni di Villanovaforru, Sardara e Sanluri (SU) non sono dotati di Piano di zonizzazione acustica del territorio di cui alla L. 447/1995. In attesa, dunque, della suddivisione dei territori comunali nelle zone di cui alla tabella 1 del D.P.C.M. 01/03/91, si applicano per le sorgenti sonore fisse e per le zone omogenee suddette i seguenti limiti di accettabilità (art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91):

Tutto il Territorio Nazionale:

- limite diurno Leq (A): 70 dB(A)
- limite notturno Leq (A): 60dB(A)".

Eppure, deve invero evidenziarsi che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera, con Deliberazione del C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995. In particolare, il PCA, nelle relative NTA, riporta per le aree di tipo misto (Classe III) in cui sono comprese le zone agricole interessate dall'intervento, i seguenti limiti di accettabilità:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

La Relazione in esame (EOMRMD-I\_Rel.19), inoltre, riporta al punto 4.2 SCELTA DEI RICETTORI, l'elenco dei ricettori potenzialmente interessati dall'impatto acustico dell'opera, individuati "sulla base della cartografia tematica (Carta Tecnica Regionale, carte del P.R.G. Comunale, Ortofoto) e con un censimento catastale dei fabbricati prossimi all'area di intervento."

Orbene a tale riguardo si mette in evidenza come il Ricettore R01 attualmente censito al NCEU Foglio 12 particella 215, Cat. A/4 "Abitazioni di tipo popolare", disti 660 metri dall'aerogeneratore più prossimo (identificato col codice WTG07).

Tale distanza non rispetta i limiti imposti dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020 e s.m.i. (Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna) e segnatamente dal punto 4.3.3: "Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali" che prevede che "Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;</li> <li>• 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR.”</li> </ul>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Per quanto concerne le osservazioni sopra esposte si rimanda all'elaborato progettuale denominato <b>“EOMRMD-I_Rel.19-Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico”</b> aggiornato con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) e considera il piano di classificazione acustica del Comune di Villanovaforru.</p> <p>Per quanto riguarda, in particolare, l'ubicazione dell'aerogeneratore WTG07 la scrivente Società precisa che tale posizione risulta ideale non solo dal punto di vista anemologico, ma anche dal punto di vista del contenimento dei volumi di sterro e riporto che verrebbero movimentati. In tal modo risulta evidente il miglior inserimento ambientale dell'aerogeneratore nell'area di interesse. Per tutto quanto appena esposto non è stato possibile variare l'ubicazione dell'aerogeneratore WTG07 e di conseguenza la distanza dal ricettore R01 che comunque viene superata, rispetto al limite indicato dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020, <u>per soli 40m</u>. Con specifico riferimento all'impatto acustico, risulta in ogni caso verificata la compatibilità della realizzazione dell'impianto eolico con i ricettori presenti nell'area.</p> <p>Tuttavia, qualora fosse ritenuto doveroso, dagli enti autorizzatori, mantenere il rispetto del limite indicato dalla D.G.R. RAS n. 59/90 del 2020, la Società si rende disponibile a studiare, sin d'ora, un'ubicazione alternativa a circa 40m dall'attuale posizione.</p> <p>Come già riportato nell'elaborato <b>“EOMRMD-I_Rel.19-Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico”</b>, per quanto concerne il ricettore R1, ubicato all'interno del comune di Villanovaforru (SU), non risultano superati i limiti differenziali diurno di 5 dBA e notturno di 3 dBA, di cui all'art.4, comma 2, lettere a-b, D.P.C.M. 14/11/1997, e parimenti non risultano superati i valori limiti di emissione pari a 55,0 dBA per il periodo diurno e i 45,0 dBA per il periodo notturno. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'elaborato sopra citato.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE COMUNE VILLANOVAFORRU</p>	<p><b>AREE PERCORSE DAL FUOCO</b></p> <p><i>Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (EOMRMD-I_Tav.10) fanno riferimento alle aree percorse da incendi.</i></p> <p><i>Ad ogni buon conto, anche a tali fini, questo Ente ha provveduto a richiedere al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, l'aggiornamento delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, già individuate dagli agenti della Stazione Forestale di Sanluri, competente per territorio e non ricomprese nelle attuali mappe disponibili sul portale Sardegna Mappe (<a href="http://www.sardegnaeoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate">http://www.sardegnaeoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate</a>), alle quali la Tavola 10 in argomento fa riferimento. Alla luce dell'aggiornamento di cui sopra, si ritiene quindi che le aree individuate in progetto siano da ritenersi vincolate ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>L'art. 10 della legge 353/2000 pone un vincolo di inedificabilità sulle aree percorse dal fuoco identificate come zone boscate e pascoli.</p> <p>Il progetto ricade esclusivamente in terreni classificati come seminativi ed identificati nella cartografia delle aree percorse dal fuoco come “Altro” (cfr. elaborato allegato alla presente documentazione progettuale: <b>“EOMRMD-I_Tav.10 - Inquadramento su base ortofoto - Aree percorse dal fuoco”</b>).</p> <p>L'osservazione del Comune di Villanovaforru si ritiene pertanto superata.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE COMUNE VILLANOVAFORRU</p>	<p><b>AMBITI TUTELATI</b></p> <p><i>L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);</i></p> <p><i>Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Sardara di altri siti rilevanti quali la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007), mentre nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.</i></p> <p><i>Ancora, non viene data adeguata rilevanza alla circostanza che, nell'area del progetto, ricade anche la zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Giara di Siddi" (codice ITB043056) ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica ed inoltre non è stato adeguatamente considerato che il cavidotto MT interessa un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 del vigente piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.).</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Il progetto non ricade all'interno di aree tutelate da vincolo paesaggistico ai sensi all'art. 142, comma 1°, lettere c e g del D.Lgs 42/2004.</p> <p>Per quanto riguarda i beni tutelati da vincolo culturale sopra menzionati si rimanda alla <b>Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA)</b> – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023 parte integrante della nuova documentazione progettuale. In particolare, si fa osservare come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sito di Genna Maria è posto a 4350 m a Nord Ovest di WTG07</li> <li>• il sito di Pinna Maiuolo è posto 3500 m a Nord di WTG07</li> <li>• il sito di Perdu Porcu è posto a 3590 m a Nord Ovest di WTG07</li> <li>• il sito di Mori Siliqua è posto a 856 m a Nord di WTG07</li> <li>• il sito di Sant'Antiogu è posto a 1150 m a Est di WTG07; inoltre, con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) e la conseguente modifica del percorso dei cavidotti, non si ha più l'attraversamento del suddetto sito</li> <li>• il sito di Perdina de Craba è posto 2.500 m a Sud Ovest di WTG07 e 1850 m a nord-ovest di WTG03</li> <li>• il sito di Castello di Monreale è posto a 9165 m a ovest di WTG03</li> <li>• il sito di Su Cuaddu e' Nixiasis è posto 5730 m a Nord di WTG07</li> </ul> <p>Con riferimento alla Z.P.S "Giara Siddi" la distanza dall'aerogeneratore più vicino è di oltre 5100m e pertanto il progetto in esame non ricade nella menzionata Z.P.S..</p> <p>Con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) e la conseguente modifica del percorso dei cavidotti, non si ha più interferenza con l'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 come evidenziato nella tavola <b>"EOMRMD-I_Tav.06 - Inquadramento su base IGM - Vincolo idrogeologico e aree PAI"</b>.</p>

## Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Ambiente

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><i>Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato IT_EOL_E-SERRA_PDF_C_PP-011-a, riporta molteplici particelle interessate dall'opera intestate al Comune di Villanovaforru, tra le quali quelle censite al NCT foglio 12 particelle 241-243 e al Foglio 15 particelle 164- 167-169-172-174-176-178-180-182-183-186-188-191-193-196-199-201, e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:</i></p> <p><i>art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.</i></li> <li><i>2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.</i></li> </ol>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>A seguito della rimodulazione in riduzione del layout progettuale (da 7 a 5 WTG) e la conseguente modifica del percorso dei cavidotti, sono state eliminate le particelle sopra elencate dal Piano Particellare di Esproprio. Più in generale, per le particelle comunali o comunque appartenenti al demanio pubblico ed interessate dal progetto saranno richieste le opportune concessioni.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI DI NATURA PROGRAMMATICA</b></p> <p>1. Per quanto riguarda le linee guida regionali in materia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/90 del 2020 avente ad oggetto “Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”, si osserva che, [...], le opere proposte interessano aree non idonee in quanto l’area di intervento è ricca di siti archeologici, di beni paesaggistici e di notevole interesse culturale. Inoltre, potrebbe esserci un interessamento, non verificabile in modo puntuale sulla base della documentazione disponibile, di aree vincolate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), del D.lgs.42/2004.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Il progetto in esame sia nella configurazione originale che nella nuova rimodulazione in riduzione del layout <b>ricade al di fuori delle aree individuate come non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</b> ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, recepite dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020.</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti di natura archeologica e di notevole interesse culturale si rimanda alla <b>Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA) – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023</b> parte integrante della nuova documentazione progettuale.</p> <p>L’impianto in esame non ricade all’interno di aree tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), del D.lgs.42/2004. Il cavidotto di connessione dell’impianto interrato è escluso dall’ autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A15 del DPR 31/2017 del 13 Febbraio pubblicato sulla GU 22 marzo 2017 n.68 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.</p> <p>Inoltre, ai sensi del comma 1-ter, art.22 del D.Lgs. 199/2021, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla loro ubicazione, si applica la disciplina di cui al comma 1 del medesimo articolo 22 ove è previsto che l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione progettuale integrativa <b>“EOMRMD-I_Tav.08 - Inquadramento su base ortofoto - Aree non idonee impianti FER”</b> e <b>“EOMRMD-I_Tav.10 - Inquadramento su base ortofoto - Aree percorse dal fuoco”</b>.</p>

<p>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI DI NATURA PROGRAMMATICA</b>  <i>1. [...] Infine, si segnala che il terreno in agro del Comune di Sanluri distinto in catasto al Foglio 21, mappale 130, è accertato come aperto all'esercizio dell'uso civico e che il tratto di cavidotto MT che attraversa il territorio del Comune di Furtei interferisce con aree servite da infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;</i></p>
<p>RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Il progetto, nella nuova configurazione in riduzione, ha previsto una variazione del tracciato del cavidotto interrato in MT evitando il terreno in agro del Comune di Sanluri distinto in catasto al Foglio 21 mappale 130. Per maggiori dettagli è possibile consultare l'elaborato <b>"EOMRMD-I_Tav.04b - Inquadramento generale su catastale"</b>.          Inoltre per i tratti di cavidotto MT che attraversano il Comune di Furtei ed interferiscono con le aree servite da infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale la scrivente Società rimane a disposizione per un eventuale sopralluogo congiunto al fine di addivenire ad una soluzione tecnica compatibile con le opere pubbliche di irrigazione.</p>

<b>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</b>	<p><b>ASPETTI DI NATURA PROGRAMMATICA</b></p> <p>2. con riferimento all'analisi dei vincoli PAI vigenti, nel rinviare a quanto segnalato dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, si rileva l'interferenza dell' aerogeneratore WTG07 con aree classificate a pericolosità moderata da frana Hg1, mentre, per quanto riguarda le opere lineari (cavidotto, viabilità), si rilevano interferenze con aree classificate a pericolosità geomorfologica Hg2 e con il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI. Inoltre, si segnala l' interferenza della Stazione RTN in progetto con due elementi idrici rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, che integra il reticolo idrografico ai fini PAI, così come previsto dalla Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.07.2015;</p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>In accordo con quanto asserito dalla consultazione degli strati informativi del P.A.I., reperibili sul Geoportale Regionale, gran parte delle opere in progetto non risultano ricadere in aree segnalate a Pericolosità Geomorfologia per rischio frane. Unicamente la torre WTG07 rientra in un'area Hg1-moderata. Le Norme di Attuazione del P.A.I. per tale livello di pericolosità non prevedono prescrizioni particolari se non le normali indagini geognostiche di approfondimento propedeutiche alla costruzione dei manufatti.</p> <p>Relativamente al cavidotto MT anch'esso ricade nell'area a pericolosità Hg1-moderata, individuata per l'aerogeneratore WTG07 e per un breve tratto, circa 750 m, in un'area a pericolosità Hg2-media. In entrambi casi, tuttavia, il cavidotto si snoda sempre in corrispondenza di una viabilità esistente che non ha evidenziato fenomeni gravitativi in atto. Data la tipologia di intervento in progetto, ovvero il passaggio di un cavidotto in trincea a sezione obbligatoria, si ritiene che esso non possa interferire in alcun modo con i livelli di pericolosità individuati.</p> <p>Per tutto quanto sopra riportato, si rimanda all'elaborato "<b>EOMRMD-I_Rel.26 - Relazione Tecnica di Asseverazione - Art.47,75 e 76 del DPR n.455 del 28-12-2000</b>".</p> <p>Per quanto riguarda le interferenze della Stazione RTN in progetto, queste riguardano due elementi idrici di modesta entità che possono essere regimentati in accordo alle prescrizioni che saranno stabilite dalla competente Autorità di Bacino.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI DI NATURA PROGRAMMATICA</b></p> <p><i>3.in riferimento alla coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica comunale, si segnala che tutti gli aerogeneratori ricadono in Zona urbanistica classificata E – Agricola: in particolare, come segnalato dal Comune di Sanluri nelle proprie osservazioni, sia l'impianto eolico che la viabilità di nuova realizzazione, interessano aree agricole classificate come "di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzate anche da una produzione tipica e specializzata";</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>E' opportuno evidenziare che la realizzazione di un impianto, come quello proposto dalla scrivente Società, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso è autorizzato ai sensi del comma 3 art.12 del D.Lgs 387/2003 e riveste carattere di <b>pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.</b></p> <p>In particolare, ai sensi del comma 7 art.12 del D.Lgs 387/2003 "<i>[...] <b>Gli impianti di produzione di energia elettrica [...], possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici [...].</b></i>"</p> <p>Inoltre, il comma 3 sopra citato riporta che "<i>[...] La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica [...] <b>che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.</b></i>"</p> <p>Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che l'intervento proposto trova piena applicazione all'interno del comma 7, art.12 del D.Lgs 387/2003, risultando pertanto, sotto il profilo urbanistico, pienamente conforme.</p>

<b>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</b>	<p>Come evidenziato dai Comuni interessati, che hanno espresso un forte dissenso alla realizzazione dell'impianto, il progetto contrasta con le linee di sviluppo del territorio previste dagli strumenti di pianificazione vigenti, improntate sulla valorizzazione in chiave turistica e tutela del ricco patrimonio storico culturale, naturalistico e del paesaggio agrario e sulla valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali. Inoltre le Amministrazioni lamentano l'assenza di una condivisione preventiva del progetto, la mancanza di benefici per le proprie comunità e la concentrazione nelle zone limitrofe di altre analoghe iniziative, i cui impatti cumulativi non sono stati adeguatamente valutati.</p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>In merito al "dissenso alla realizzazione dell'impianto" per cui "il progetto contrasta con le linee di sviluppo del territorio previste dagli strumenti di pianificazione vigenti, improntate sulla valorizzazione in chiave turistica e tutela del ricco patrimonio storico culturale, naturalistico e del paesaggio agrario e sulla valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali" si fa presente quanto emerso dalla Sentenza del Consiglio di Stato N. 08167/2022 per cui <b>la tutela storico culturale, naturalistica e di paesaggio</b> in contrapposizione a un altro interesse pubblico, come quello di favorire l'utilizzo di energia pulita e sostenibile con l'installazione di impianti eolici, tipico del caso in esame, <b>va bilanciata dall'Amministrazione in maniera opportuna, secondo i principi di proporzionalità e integrazione</b>. Il primo consente la discrezionalità della pubblica amministrazione, la quale deve <b>abbandonare una visione totalizzante</b> dell'interesse primario affidato alla sua cura ed <b>evitare di assumere posizioni meramente oppostive</b>. Il secondo principio, ovvero quello di integrazione "[...] riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006) – in virtù del quale <b>le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</b>".</p> <p>In merito a quanto osservato dai Comuni che lamentano "la mancanza di benefici per le proprie comunità" si fa presente che nell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" al punto 2) si precisa quanto segue: "Fermo restando [...], che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi [...]".</p> <p>La scrivente Società rimane disponibile ad individuare, nei limiti previsti dalla normativa, le misure compensative che ai sensi di quanto sempre citato nell'Allegato 2 al DM 10/09/2010 al punto f): "le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune[...]</p> <p>Infine, per quanto riguarda quanto osservato in merito alla "concentrazione nelle zone limitrofe di altre analoghe iniziative, i cui impatti cumulativi non sono stati adeguatamente valutati" si precisa che l'analisi degli effetti cumulativi, in rapporto ad altri impianti della stessa tipologia ricadenti nell'area di influenza dell'impianto in progetto, costituisce parte integrante della documentazione relativa alla rimodulazione, in riduzione, del layout di progetto.</p>

Per un'analisi dettagliata delle valutazioni e delle considerazioni finali si rimanda agli elaborati di seguito elencati e che costituiscono parte integrante della nuova documentazione progettuale :

- EOMRMD-I\_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)
- EOMRMD-I\_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale
- EOMRMD-I\_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro
- EOMRMD-I\_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito

Peraltro, la nuova configurazione in riduzione, eseguita in rapporto all'impianto in fase di valutazione, ha lo scopo principale di eliminare ogni interferenza e ridurre al minimo gli effetti cumulativi sia visuali che di interferenza.

<b>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</b>	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b></p> <p><i>1. Si rileva la presenza di un'analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali non adeguatamente sviluppata e non supportata dalla valutazione dei costi ambientali. Si ritiene che tale analisi debba essere sviluppata, oltre che in funzione di quanto emerso nel quadro di riferimento programmatico, anche tenendo conto della vocazione agricola dell'area. L'analisi di tipo comparativo dovrà misurare la soluzione economicamente più vantaggiosa tra varie configurazioni possibili ed essere supportata dall'analisi costi benefici.</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>L'analisi delle alternative è stata eseguita secondo i dettami della normativa e delle linee guida di settore (Linee Guida SNPA 28/2020). e pertanto l'impianto è stato collocato in aree distanti dai centri urbani, a bassa frequentazione e in stretta prossimità alla linea elettrica RTN in modo da ridurre al minimo le interferenze necessarie alla connessione e distribuzione dell'energia prodotta. Il layout proposto consente di tutelare le visuali paesaggistiche grazie alla disposizione discontinua degli aerogeneratori, i quali sono disposti in modo tale da essere percepiti come elementi puntuali occasionalmente visibili ad altezze e distanze diverse e non come un'unica fila di macchine che si snoda lungo il crinale montuoso.</p> <p>Inoltre, le superfici che interesseranno l'impianto, oltre a essere minime (complessivamente pari a poco più di un ettaro e mezzo (1,5) per l'impianto eolico in progetto e circa sette (7) ettari per la stazione elettrica che inserendosi tra le opere di rete per la trasmissione nazionale contribuirà anche al soddisfacimento del fabbisogno energetico comunale e dell'intera isola) riguardano prevalentemente aree marginali dell'agricoltura e non utilizzate o poco utilizzate dall'attività agro-forestale nell'area di intervento. Rispetto alla quantità di aree disponibili con analoga classificazione, per il comune di Sanluri, si tratta di meno dello 0,1% del territorio agricolo/forestale disponibile. Pertanto, la riduzione agricola è ininfluente e non inciderà sul sistema agricolo dell'area.</p> <p>Infine, anche la qualità del suolo è stata analizzata non evidenziando un'elevata capacità d'uso. Riguardo un'analisi costi-benefici relativi alla trasformazione della piccola porzione di suolo agricolo interessata dagli interventi, risulta evidente che i benefici economici annualmente ricadenti sui proprietari delle aree sono sicuramente maggiori rispetto ai possibili ricavi da attività agricola. In aggiunta, risultano essere rilevanti i benefici di cui la collettività potrà giovare a seguito delle opere di compensazione ambientale che saranno individuate con l'Amministrazione Comunale come stabilito dal D.M. 10/09/2010.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b></p> <p><i>2. In merito all'analisi costi benefici, non sviluppata dalla Proponente, si osserva quanto segue:</i></p> <p><i>2.1 l'impianto, la cui area di visibilità è di 35.5 mila ettari, ha un elevatissimo impatto territoriale con un alto livello di concentrazione, che cumulando con i numerosi impianti in corso di valutazione/autorizzazione nello stesso ambito di intervento, definisce un'area di visibilità complessiva di 112 mila ettari circa, che interferisce sui paesaggi rurali di quattro regioni contigue: Marmilla, Trexenta, Campidano e Gerrei. I paesaggi rurali di queste regioni sono arricchiti, oltre che dalla presenza di tipicità produttive storiche, diverse e di grande pregio, da una densissima presenza di beni archeologici e culturali di varie epoche, di cui quella nuragica è quella maggiormente caratterizzante. [...]. Le interferenze su questi beni riverbera esternalità sui ricettori turistico culturali che non sono state indagate;</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Come noto, la tecnologia eolica ha il rapporto costi/benefici più basso tra tutte le modalità di produzione elettrica.</p> <p>Nell'area di interferenza visiva dell'impianto proposto non risultano in esercizio impianti eolici di grande taglia. Entro i 35.500 ettari di potenziale interferenza (di cui solo il 64% influenzato dalla presenza di almeno un aerogeneratore e di solo circa il 10% di tutti quelli previsti) l'impianto eolico in progetto non collabora nella generazione del potenziale impatto visuale con nessun impianto eolico attualmente esistente o previsto nel breve termine. Inoltre, la nuova configurazione progettuale in riduzione (da 7 a 5 aerogeneratori) favorisce, sul territorio potenzialmente influenzabile, l'inserimento, dal punto di vista visivo, dell'impianto proposto.</p> <p>Per quanto riguarda l'analisi delle interferenze potenziali sui beni del patrimonio storico/artistico e archeologico censiti dal PPR Sardegna e la potenziale interferenza visiva sui beni a valenza identitaria, si rimanda a quanto descritto nello Studio di Impatto Ambientale al cap. 7.3.7 Impatti sul paesaggio a partire dalla pag. 235.</p> <p>In sintesi, non si rilevano interferenze significative sul sistema costituente l'apparato turistico dell'area costituita da percorsi, strade ed altri elementi a valenza paesaggistica rappresentativi.</p>

<p>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b> 2.3 non sono stati stimati gli impatti sull'avifauna connessi ai rischi di perdite di esemplari dell'Aquila del Bonelli e del Grifone, per la reintroduzione e ripopolamento [...] Il programma di ripopolamento dei grifoni comprende tutta la Rete Natura 2000 dell'Isola, tra cui l'area della ZPS ITB043055 "Monte dei Sette Fratelli" all'interno della quale si trovano il carnaio e la voliera realizzati da Fo. Re.S.T.A.S. nell'Oasi di Protezione Faunistica "Monte Genis" (Villassalto). Sono destinati al sito di Monte Genis 12 pulli di grifone arrivati recentemente in Sardegna dalla Spagna. I numerosi impianti eolici proposti in quest'area costituiscono una lunga barriera lungo le rotte di volo (sud/est-nord-ovest) che collegano i diversi areali (Villassalto - Bosa).</p>
<p>RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Premesso che il progetto non interferisce con la Rete Natura 2000 ed in particolare la ZPS ITB043055 "Monte dei Sette-Fratelli", l'analisi del potenziale impatto di interferenza diretta e indiretta sulle specie avicole è stato affrontato nel S.I.A. e nella Relazione Floro-faunistica. I rilevamenti sulle specie di uccelli e di chiroteri, per l'areale di potenziale interferenza, aggiornate al 2019 hanno escluso, attualmente, la presenza di specie a rischio. A tal proposito, in fase di presentazione, è stata avanzata una prima stesura di "Piano di Monitoraggio Ambientale" ad hoc per il progetto in discussione che potrà trovare esecutività anche in tempi relativamente brevi al fine di valutare la presenza di specie attualmente non censite. Inoltre, si evidenzia come tutte le distanze di buffer a tutela delle aree a maggior valenza ecologica e floro-faunistica siano abbondantemente rispettate (la più prossima si trova a oltre 5 km) e inoltre che l'area di tutela citata "Monte dei Sette Fratelli" si trova a oltre 55 km dal sito di impianto.</p>
<p>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b> 2.4 non è stato analizzato l'effetto barriera cumulato sotto il profilo delle limitazioni alla operazioni di lotta agli incendi boschivi.</p>
<p>RISPOSTA ENGIE</p>	<p>L'area di intervento, come visibile dalle planimetrie di progetto, è distante dalle aree boscate e pertanto l'impianto non interferisce con eventuali rotte di passaggio dei mezzi aerei antincendio. Il soprassuolo delle aree di impianto è costituito da seminativo a basso potenziale di incendio, per il quale gli interventi sulla viabilità esistente, oltre a costituire barriere tagliafuoco, possono rappresentare la viabilità capillare necessaria ad un rapido intervento degli opportuni mezzi in caso di incendio. Infine, si precisa che la disposizione degli aerogeneratori non si sviluppa lungo il crinale, ma è stata pensata a quinconce a cavallo dello stesso.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b></p> <p><i>2.5 In conclusione, l'impianto ha un altissimo livello di concentrazione e un rilevantissimo impatto territoriale, a livello locale, non mitigabile, in particolare, sulle componenti culturali, naturalistiche e agrarie di un paesaggio rurale di importanza mondiale. I costi di tali impatti non sono stati indagati, il rischio della loro compromissione è altissimo così come il loro valore. Le valenze interferite sono i principali attrattori della domanda turistica delle aree interne. [...] si chiede di svolgere l'analisi costi benefici con la metodologia dei flussi di cassa periodici, tenendo conto di quanto su esposto.</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Dall'analisi svolta sulla base dei <i>"Dati 2022   Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio (sardegnaturismo.it)"</i> elaborati dalla Regione Autonoma della Sardegna, è evidente uno scarso afflusso turistico nel comprensorio oggetto di intervento. Pertanto, si ritiene che un'analisi costi-benefici su tale componente sia del tutto superflua. Si rileva, inoltre, che parte delle compensazioni ambientali possano essere utilizzati dall'Amministrazione locale per la valorizzazione del territorio ed il conseguente possibile incremento dell'affluenza turistica.</p> <p>A conferma di quanto sopra riportato la Scrivente ritiene opportuno tenere in considerazione quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il progetto si estende a quinconce a cavallo del crinale per un'ampiezza di oltre 3,5 km al fine di evitare il così detto <i>"effetto barriera"</i> o l'innescarsi dei fenomeni di concentrazione delle strutture e riducendo al massimo l'interferenza visiva generata;</li> <li>- la produzione di energia da fonte eolica rispetto alle altre forme di produzione F.E.R. oltre ad essere in assoluto la più economica in termini di costi/benefici è anche quella meno impattante sul territorio in termini di occupazione e trasformazione del suolo;</li> <li>- il progetto agirà solo visivamente ed in maniera spesso ininfluente sul sistema dei beni che caratterizzano i percorsi turistici della <i>Marmilla</i> che si trovano in gran parte oltre i 3 km dal sito di intervento;</li> <li>- l'installazione dell'impianto, come già accertato dai dati di settore, avrà influenze economiche positive dirette (per gli operatori chiamati ad eseguire e gestire l'impianto) e indirette aumentando anche la ricchezza pro capite dell'intera collettività. Tutto ciò risulta confermato anche da quanto contenuto all'interno della recente Direttiva RED III (Direttiva Renewable Energy Directive III) approvata il 31/10/2023 dal Consiglio UE ove viene ben specificato <i>"[...] L'energia rinnovabile può inoltre apportare notevoli vantaggi socioeconomici, creando nuovi posti di lavoro e promuovendo le industrie locali, rispondendo nel contempo alla crescente domanda interna e mondiale di tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.[...]"</i></li> </ul> <p>L'utilizzo delle energie da F.E.R. potrebbe mitigare la tendenza allo spopolamento di tantissime aree rurali della Sardegna (cfr. <i>Dinamiche e tendenze dello spopolamento in Sardegna - Focus sulle aree LEADER</i>) così come accaduto per la regione Puglia in cui la tendenza negativa, nell'ultimo decennio, si è ridotta (cfr. <i>FOCUS n. 3/2023 Tendenze demografiche in Puglia nel contesto nazionale e europeo</i>) e così come sta accadendo per la regione Basilicata in cui il trend negativo per le provincie a maggior concentrazione di impianti eolici è in sensibile riduzione (cfr. <i>dati ISTAT 2023</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si concorda come l'attuale strategia politico/sociale ed economica sia la causa principale dell'innalzamento delle temperature medie globali che causano ingenti danni anche sul territorio provocando un grave impoverimento ecologico già accertato, fenomeni di desertificazione legati spesso ad attività pastorizie e usi intensivi dell'attività agricola con conseguente impoverimento del paesaggio che ha in queste zone una lunga coda di induzione economica e ambientale negativa a livello locale su beni di importanza anche mondiale. Per contro, così come nuovamente riportato all'interno della</li> </ul>

	<p>Direttiva RED III <i>“le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che il settore energetico contribuisce attualmente per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili possono anche contribuire ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità, e a ridurre l'inquinamento in linea con gli obiettivi della comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo". La transizione verde verso un'economia basata sulle energie da fonti rinnovabili contribuirà a conseguire gli obiettivi della decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, che mira altresì a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione del processo di perdita di biodiversità. Il fatto che l'energia rinnovabile riduca l'esposizione agli shock dei prezzi rispetto ai combustibili fossili, può portare la stessa ad avere un ruolo fondamentale nel fronteggiare la povertà energetica.”</i></p> <p>Anche per tutto quanto sopra riportato , il progetto in esame, persegue gli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza in cui si prospettano riforme e investimenti a sostegno della transazione verde per il miglioramento dell'ambiente inteso nell'accezione più ampia del termine.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b>  <i>In relazione agli interventi compensativi, dovrebbero essere elaborate proposte progettuali concrete, commisurate con gli impatti generati non mitigabili dall'impianto, la cui entità può essere desunta dall' analisi costi benefici, con particolare riferimento all'alterazione del paesaggio e alla sottrazione di suolo agricolo;[...]</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Per quanto concerne le opere di mitigazione, sono riportate al capitolo 10 del SIA.          Riguardo le opere di compensazione ambientale, si fa presente che nell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” al punto 2) si precisa quanto segue: <i>“Fermo restando [...], che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi [...].”</i></p> <p>La scrivente Società rimane disponibile ad individuare, nei limiti previsti dalla normativa, le misure compensative che ai sensi di quanto sempre citato nell'Allegato 2 al DM 10/09/2010 al punto f): <i>“le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune[...]</i></p>

OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b></p> <p>Con riferimento alle criticità connesse al sorvolo dell'area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, si pone l'accento su quanto rilevato in merito dal C.F.V.A. – Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari nel parere di competenza, ovvero che “considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzioni dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei”</p>
RISPOSTA ENGIE	<p>L'area di intervento, come visibile dalle planimetrie di progetto, è distante dalle aree boscate e pertanto l'impianto non interferisce con eventuali rotte di passaggio dei mezzi aerei antincendio. Il soprassuolo delle aree di impianto è costituito da seminativo a basso potenziale di incendio, per il quale gli interventi sulla viabilità esistente, oltre a costituire barriere tagliafuoco, possono rappresentare la viabilità capillare necessaria ad un rapido intervento degli opportuni mezzi in caso di incendio.</p> <p>Infine, si precisa che la disposizione degli aerogeneratori non si sviluppa lungo il crinale, ma è stata pensata a quinconce a cavallo dello stesso.</p>

OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE	<p><b>ASPETTI PROGETTUALI</b></p> <p>5. in relazione alla fase di cantierizzazione, e ai conseguenti impatti sulle infrastrutture di trasporto (porti, strade) si osserva che tali problematiche non sono state affrontate nello SIA, se non in maniera del tutto generica e avulsa dal contesto di intervento. [...]</p>
RISPOSTA ENGIE	<p>Le infrastrutture di trasporto esistenti a grande scala (porti, strada statale 131 Carlo Felice e strada provinciale SP50) sono adeguate alle necessità realizzative dell'impianto e pertanto non si rilevano impatti negativi sulle stesse.</p> <p>Per quanto riguarda la viabilità locale, gli interventi necessari sono di carattere temporaneo, dettagliatamente analizzati nel progetto e valutati nello SIA.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI AMBIENTALI</b></p> <p><i>Per quanto riguarda la componente faunistica, si evidenzia che l'analisi conoscitiva riportata nello S.I.A. e nella Relazione specialistica allegata, risulta genericamente riferita all'area vasta, tratta da una mera ricerca bibliografica, piuttosto che dalla raccolta di dati nel sito di intervento, attraverso un'adeguata campagna di monitoraggio. [...] In particolare, [...] lo studio prodotto non effettua una valutazione strutturata dal punto di vista metodologico, e si limita a riportare un elenco di specie (nel quale spicca l'assenza dei grandi rapaci, quali l'Aquila del Bonelli e il Grifone), la cui attestazione di presenza nell'area di intervento è rinviata a future indagini;</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>L'analisi eseguita nell'ambito dello S.I.A. sull'effetto sulla fauna potenzialmente presente nel sito ed in particolare su quella avicola, così come indicato nelle linee guida (<i>Linee Guida SNPA n. 28/2020 – ISBN: 978-88-448-0995-9</i>) in merito all'incidenza potenziale di un impianto eolico sulla componente avifauna riporta di <i>“fare riferimento alla letteratura scientifica riferita all'area di studio e se non sono reperibili dati di monitoraggio, è dovere del proponente effettuare una campagna di monitoraggio ante operam debitamente documentata, servendosi dell'ausilio di professionisti ornitologi”</i>.</p> <p>A tal proposito in fase di presentazione istanza è stata proposta una prima stesura di “Piano di Monitoraggio Ambientale” secondo l'approccio B.A.C.I. ad hoc per il progetto in esame per il quale si rimane in attesa di eventuali proposte e/o osservazioni. Nel frattempo è stato affidato l'incarico a esperti del settore per eseguirlo secondo le modalità e tempistiche ivi previste.</p> <p>Più in generale, allo stato attuale si ribadisce l'assenza di specie faunistiche particolarmente a rischio nell'area indagata e non si evidenziano particolari criticità rilevabili riguardo alle specie avicole censite. Il territorio è ampiamente antropizzato dall'attività agricola anche intensiva e ciò limita in maniera rilevante la presenza delle specie più sensibili che prediligono aree a minore influenza antropica. L'area di impianto è risultata inoltre distante dalle principali rotte migratorie isolate la cui più prossima e principale direttrice Nord/Sud viene segnalata a oltre 20 km ad Ovest dell'area di installazione.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI AMBIENTALI</b>  <i>2. Analogamente a quanto sopra rilevato, si rappresenta che anche l'analisi della componente floristica vegetazionale, risulta lacunosa ed è stata effettuata sulla base di dati bibliografici senza le necessarie indagini per fornire un quadro conoscitivo di base dell'area d'interesse, presupposto necessario per la fase valutativa.</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>L'analisi della componente floristica, propedeutica alla valutazione è stata eseguita ed è contenuta nella relazione agronomica allegata oltre che negli elaborati di studio del SIA con codice identificativo "<b>SIA 06</b>". In tale documentazione sono evidenziate anche le aree che presentano tipicità sub-naturali. Si ribadisce come i siti di intervento non mostrano valenze floristiche di particolare interesse e l'area di impianto non si caratterizza per la presenza di formazioni naturali complesse.          Esaminando le aree di impianto, sotto il profilo vegetazionale, è stato proposto un primo piano di monitoraggio pluriennale ed interventi di ripopolamento degli ambienti trasformati dalle opere previste in progetto. Tuttavia è doveroso sottolineare che le medesime aree di impianto non rappresentano superfici di pregio dal punto di vista floristico-vegetazionale, in quanto non vi sono individui vegetali di interesse conservazionistico.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI AMBIENTALI</b>  <i>3 Per quanto attiene l'impatto acustico, come segnalato dal Comune di Villanovaforru nella nota allegata, si evidenzia che "a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera, con Deliberazione del C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995." Pertanto, si chiede una revisione delle analisi effettuate e, in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 59/90 del 2020 in merito al rispetto della distanza dagli insediamenti rurali, la verifica puntuale della presenza di recettori sensibili nell'area di intervento;</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Per quanto concerne le osservazioni sopra esposte si rimanda all'elaborato progettuale denominato "<b>EOMRMD-I_Rel.19-Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico</b>" aggiornato con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) e che considera il piano di classificazione acustica del Comune di Villanovaforru.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</b></p>	<p><b>ASPETTI AMBIENTALI</b></p> <p><i>Considerata l'ampia area di intervisibilità dell'impianto, si ribadisce che l'impatto generato dall' impianto sul paesaggio si estende su beni paesaggistici di diverse categorie, riguardanti i territori di Sardara, Villanovaforru, Furtei, Villamar, Segariu, Villanovafranca.[...], si evidenzia che nello S.I.A. non sono state individuate idonee misure di mitigazione, né compensazioni paesaggistiche, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi da tali beni, tutelati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>RISPOSTA ENGIE</b></p>	<p>La rimodulazione in riduzione del layout progettuale (da 7 a 5 WTG) ha permesso di limitare l' eventuale impatto generato dall' impianto sul paesaggio.</p> <p>Inoltre, si ritiene opportuno precisare che l'area dove ricade l'impianto non è tra quelle dichiarate non idonee dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010 (cfr. Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020).</p> <p>Per quanto concerne le opere di mitigazione, sono riportate al capitolo 10 del SIA.</p> <p>Riguardo le opere di compensazione ambientale, come stabilito dalla normativa, saranno messe in atto azioni compensative a favore dell'amministrazione comunale nella misura del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione energetica dell'impianto per ciascun anno di produzione. Pertanto, la Società si rende disponibile ad intavolare un dialogo costruttivo per concordare con l'Amministrazione, durante la Conferenza dei Servizi, le opere di compensazione ambientale idonee allo sviluppo del territorio e mirate alle reali esigenze delle comunità interessate.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p><b>ASPETTI AMBIENTALI</b></p> <p><i>Rilevato in un raggio di 10 km dall'impianto sono state presentate numerose altre richieste per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, [...]. A tal proposito, si osserva che la Proponente si è limitata nello Studio d'Impatto Ambientale, ad effettuare un'analisi, peraltro piuttosto discutibile, degli impatti cumulativi esclusivamente di natura percettiva, omettendo del tutto l'analisi dell'effetto cumulo con le altre matrici ambientali. Inoltre, come anche segnalato dai Comuni di Villanovaforru e Sanluri, nelle note allegate alla presente, non è stato tenuto in considerazione il fatto che, nella stessa area di intervento, è presente un parco eolico già in esercizio, e che è attualmente in istruttoria di VIA di competenza statale un altro impianto eolico (ID: 9713 - Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona. Proponente: Asja Serra S.r.l.) il cui layout di progetto presenta sovrapposizioni con il progetto in esame.</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Nel raggio di circa 10 km dall'iniziativa non risultano essere in esercizio impianti eolici di tipologia simile a quella proposta dalla Società scrivente. Nell'area di potenziale influenza sono presenti in fase di esercizio soltanto alcuni impianti di <i>mini-eolico</i> (di altezza inferiore a 30 metri).</p> <p>Riguardo ai dettagli tecnici rilevati si rimanda all'analisi eseguita negli elaborati allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul> <p>Le linee guida ministeriali (<i>DM 52/2015 e dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006</i>) sull'analisi del potenziale effetto cumulo evidenziano come l'analisi vada eseguita rispetto ad impianti sia esistenti che in fase di valutazione tipologicamente analoghi a quello in progetto al fine di avere un'adeguata valutazione delle potenziali interferenze sia sul sistema ambientale e naturalistico che paesaggistico. Gli impianti definiti come "<i>mini-eolico</i>" hanno caratteristiche tecniche e peculiarità visive diverse rispetto a quelle in progetto e, si ritiene, non debbano essere considerati analoghi a quelli del progetto in esame. Ciò non di meno, negli elaborati integrativi su citati, nella valutazione di effetti cumulativi sono stati inclusi, anche gli impianti di mini-eolico rintracciati entro i 10 km di buffer dall'area di impianto.</p> <p>Inoltre, in merito a quanto asserito dalla Direzione Ambiente della Regione Sardegna:  <i>"A tal proposito, si osserva che la Proponente si è limitata nello Studio d'Impatto Ambientale, ad effettuare un'analisi, peraltro piuttosto discutibile, degli impatti cumulativi esclusivamente di natura percettiva, omettendo del tutto l'analisi dell'effetto cumulo con le altre matrici ambientali."</i></p> <p>Si fa presente che a seguito della rimodulazione del progetto da sette a cinque aerogeneratori è stato elaborato un nuovo studio di impatto ambientale (corredato dalle analisi sull'effetto cumulo) al fine di evidenziare in miglior misura le potenziali interferenze sul sistema ambientale e sulle sue componenti. Nel nuovo studio di impatto ambientale è stato eseguito inoltre un confronto rispetto alla configurazione progettuale precedente. A tal proposito si rimanda alle considerazioni riportate nel cap. 7.5 dello Studio di Impatto Ambientale attualmente agli atti e all'analogo capitolo (a pag. 291) del nuovo Studio di impatto ambientale integrativo per un'analisi dei fattori di cumulabilità inseriti nelle Matrici di impatto ambientale al fine della verifica di compatibilità dell'impianto in progetto.</p> <p>Inoltre, al capitolo 8. <i>Valutazione degli impatti ambientali e della compatibilità ambientale delle singole attività</i> è possibile prendere evidenza, per ogni componente ambientale e per ogni attività in progetto (per tutte le varie fasi), dell'interferenza generata del nuovo impianto rispetto alla proposta progettuale precedente a sette aerogeneratori.</p> <p>Infine, come già riportato nelle premesse del presente documento, le due Società proponenti, ovvero Engie Trexenta (ID 9789) e Asja Serra (ID 9713), preso atto delle reciproche osservazioni, comunicavano al</p>

	<p>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetto di Engie ID 9789: turbine WTG06 e WTG04;</li> <li>• progetto di Asja Serra ID 9713: turbine SR06 e SR09;</li> </ul> <p>così da annullare le interferenze e le sovrapposizioni e favorire un migliore inserimento delle due proposte progettuali sull'area territoriale interessata.</p>
--	--

<p>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE AMBIENTE</p>	<p>[...] <i>Le integrazioni consistono, unicamente, in un elaborato cartografico, in cui viene rappresentato il "Layout integrato" dell'impianto in oggetto, e di quello proposto dalla Società Asja Serra S.r.l., sottoposto anch'esso alla procedura di V.I.A. di competenza del M.A.S.E. [ID: 9713], attualmente in istruttoria.</i></p> <p>[...] <i>Premesso quanto sopra, considerato che la variante proposta determina, data la contiguità dei due impianti, la formazione di un unico grande "parco eolico integrato", costituito da 12 aerogeneratori, rispetto al quale, non solo permangono, ma risultano amplificate, per effetto cumulo, tutte le criticità già rilevate da questa Direzione Generale nelle citate note, si richiamano integralmente i contenuti essenziali delle stesse.</i></p> <p>[...]</p>
<p>RISPOSTA ENGIE</p>	<p>In data 16/06/2023 la Engie Trexenta, relativamente alla proposta progettuale di Asja Serra evidenziava una sovrapposizione con il progetto relativo alla procedura con codice ID 9789 nella titolarità della scrivente.</p> <p>Preso atto delle reciproche osservazioni, le due Società comunicavano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetto di Engie ID 9789, si eliminano le turbine WTG06 e WTG04;</li> <li>• progetto di Asja Serra ID 9713, si eliminano le turbine SR06 e SR09;</li> </ul> <p>così da annullare le interferenze e favorire un migliore inserimento delle due proposte progettuali sull'area territoriale interessata.</p> <p>Nella medesima lettera le stesse Società chiedevano, relativamente ai progetti di cui sopra, di prendere atto della predetta rimodulazione in riduzione <b>comunicando di trasmettere in separata sede la documentazione progettuale aggiornata secondo i nuovi layout nell'ambito delle rispettive procedure.</b></p> <p>Il MASE con nota prot. MASE-124971 del 31/07/2023 dava riscontro alla lettera di cui sopra sospendendo i termini sino a integrazione degli elaborati secondo il nuovo layout.</p> <p>Le osservazioni avanzate dalla Direzione Generale Ambiente della Regione Sardegna denotano, fin da subito, un atteggiamento ostativo. Tali osservazioni sono state, infatti, presentate senza attendere, da parte della scrivente Società, la documentazione progettuale aggiornata, ancorché ritenuta dalla medesima Autorità in linea di principio necessaria. Tutto ciò a discapito del principio che impone alle Amministrazioni pubbliche, nessuna esclusa, di adottare i relativi provvedimenti amministrativi a seguito di un'adeguata e completa istruttoria anche sulle eventuali integrazioni richieste al proponente o volontariamente avanzate da questo ultimo.</p>

## Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell’Agricoltura

<b>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE GEN. AGRICOLTURA</b>	<p><i>In riferimento alla procedura V.I.A. di cui all'oggetto, si fa presente che un terreno interessato dal progetto é accertato come aperto all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Sanluri. La particella catastale interessata è in agro del Comune di Sanluri distinta in catasto al F. 21 mappale 130. Per quanto sopra, si fa presente che gli interventi da effettuarsi in tutto o in parte su terre civiche saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L.R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone che Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato. [...]</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Il progetto nella nuova configurazione in riduzione ha previsto una variazione del tracciato del cavidotto interrato in MT evitando il terreno in agro del Comune di Sanluri distinto in catasto al Foglio 21 mappale 130. Pertanto si ritiene superato tutto quanto osservato dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale Direzione Generale dell'Agricoltura e sopra riportato. Per maggiori dettagli è possibile consultare gli elaborati <b>"EOMRMD-I_Tav.04/b - Inquadramento generale su catastale"</b>.</p>

8%

## Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA ENTI LOCALI, FINANZE, URBANISTICA</p>	<p>[...] al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui beni inquadabili nel novero del demanio idrico/idraulico interessati da interferenze per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, è necessario integrare gli elaborati grafici con la puntuale individuazione delle interferenze in corrispondenza dei corpi idrici e delle particelle catastali interessate.</p> <p>[...] Poiché ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell' art.12 comma 4 bis del D.Lgs. n. 387/2003, il proponente deve dimostrare la disponibilità delle aree demaniali su cui realizzare l'impianto ovvero può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, a tal proposito si informa codesto Ufficio che agli atti del Servizio scrivente non risulta pervenuta alcuna richiesta di concessione per l'occupazione delle aree demaniali in parola nè è stato avviato alcun procedimento per il rilascio del titolo concessorio. Tanto si rappresenta affinché codesto Servizio possa valutare le azioni da intraprendere per il prosieguo del procedimento.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>In merito all'osservazione riguardante "l'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui beni inquadabili nel novero del demanio idrico/idraulico interessati da interferenze per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto", è stato integrato l'elaborato "<b>EOMRMD-I_Tav.24b - Individuazione su catastale delle interferenze del cavidotto MT</b>" in cui sono inquadabili le particelle catastali interessate per la risoluzione delle interferenze.</p> <p>Per quanto concerne la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse si informa che la scrivente Società ha inoltrato in data 01/06/2023 con Prot. n. ETRX29052023-04 del 29/05/2023, tramite Sportello Unico SUAPE codice pratica 12367510968-09052023-1455.618448, "<b>Richiesta di apposizione del vincolo preordinato di esproprio</b>" indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell'industria Servizio energia ed economia verde.</p> <p>In particolare, in tale comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veniva richiesto l'avvio della procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 sui terreni elencati nel piano particellare grafico e descrittivo fornito tramite Sportello Unico SUAPE codice pratica 12367510968-09052023-1455.618448.</li> <li>- si sottolineava inoltre che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 387/2003, "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti."</li> </ul>

## Presidenza- Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - PRESIDENZA	<p>Come evidenziato nella documentazione acquisita, si rileva l'interferenza del WGTG07 su un'area classificata a pericolosità moderata da frana Hg1 la cui disciplina, ai sensi dell'art.34 delle vigenti NA del PAI, compete agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed ai piani di settore vigenti. Non si rilevano interferenze degli aerogeneratori con aree classificate a pericolosità idraulica.</p> <p>In riferimento al tracciato dei cavidotti, previsti lungo la viabilità esistente in modalità interrata tramite apposita trincea a circa 120 cm rispetto al piano campagna, si rileva la parziale interferenza con un'area a pericolosità media da frana Hg2 e con il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI. La risoluzione delle interferenze idrauliche, rappresentate planimetricamente nell'elaborato EOMRMDI_Tav.24 Individuazione è prevista in modalità subalveo con tecnica su CTR delle interferenze del cavidotto MT TOC come indicato nell'elaborato EOMRMDI_Tav.25 Modalità proposta per la risoluzione delle interferenze del cavidotto MT. Per tale fattispecie non risultano competenze approvative in capo alla scrivente Direzione generale ADIS, con la condizione che tra fondo alveo e estradosso della condotta ci sia almeno un metro di ricoprimento e il soggetto attuatore sottoscriva un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora sia necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico.</p>
RISPOSTA ENGIE	<p>Per tutto quanto riportato dalla Presidenza "Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna" si rimanda all'elaborato "<b>EOMRMD-I_Rel.26 - Relazione Tecnica di Asseverazione - Art.47,75 e 76 del DPR n.455 del 28-12-2000</b>".</p>

OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - PRESIDENZA	<p>Si rammenta inoltre, che in corrispondenza delle aste fluviali non studiate, o non perimetrare con il criterio geomorfologico, sussistono le fasce di prima salvaguardia ex art. 30 ter comma 1 delle NA del PAI disciplinate agli art.27 e 27bis delle predette Norme e che per tutte le aste sono inoltre istituite le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art.8 comma 8 e 8 bis e disciplinate all'art.8 comma 9 delle Norme. In relazione all'interferenza del cavidotto con le aree a pericolosità idraulica e da frana le vigenti NA del PAI consentono la redazione della relazione asseverata da allegare al progetto, qualora sussistano le condizioni di cui all'art.27 comma 3 lettera g) o h) e all'art.31 comma 3 lettera i) redatta dai tecnici di cui all'art.24 e 25 comma 3, lett. a) delle predette Norme.</p>
RISPOSTA ENGIE	<p>Per tutto quanto sopra riportato si rimanda all'elaborato "<b>EOMRMD-I_Rel.26 - Relazione Tecnica di Asseverazione - Art.47,75 e 76 del DPR n.455 del 28-12-2000</b>".</p>

OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - PRESIDENZA	<i>In relazione alla Stazione RTN in progetto si segnala l'interferenza con due elementi idrici rappresentati nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, che integra il reticolo idrografico ai fini PAI, così come previsto dalla Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.07.2015.</i>
RISPOSTA ENGIE	Le interferenze della Stazione RTN in progetto riguardano due elementi idrici di modesta entità, che possono essere regimentati in accordo alle prescrizioni che saranno stabilite dalla competente Autorità di Bacino.

<b>OSSERVAZIONE REGIONE SARDEGNA - PRESIDENZA</b>	<p>Nell'ambito della presente procedura di VIA, il progetto dovrà comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relazione asseverata dai tecnici incaricati (ingegnere e geologo) per la posa dell'elettrodotto nelle aree a pericolosità da frana e idraulica qualora sussistano le condizioni di cui all'art.31 comma 3 lettera i e all'art.27 comma 3 lettera g) o h), redatta dai tecnici di cui all'art.24 comma 3, lett. a) delle predette Norme;</li> <li>• studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 e allegato E delle NA del PAI per la futura SE interferente con il reticolo rappresentato sulla cartografia IGM. Nel caso in cui il Proponente dimostri la non significatività degli elementi idrici del reticolo idrografico interferenti con l'opera puntuale, dovrà essere prodotta relazione asseverata ai sensi del comma 7 bis) dell'articolo 23, redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a) articolo 24 da inviare, da inviare a fini ricognitivi all'Autorità di Bacino, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter;</li> </ul> <p>Il parere di competenza della scrivente Direzione Generale sugli eventuali studi di compatibilità idraulica e/o geologica e geotecnica sarà prodotto nell'ambito della successiva fase autorizzativa alla presente procedura di VIA.</p> <p>Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. A delle N.A. del P.A.I. "Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media, sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge". Infine, si suggerisce una ricognizione degli impianti eolici previsti nell'area di ubicazione prescelta per l'intervento in argomento, in quanto, a conoscenza della scrivente Direzione Generale, è previsto almeno un altro impianto parzialmente sovrapposto.</p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>In merito al primo punto sollevato dalla Presidenza della Regione Sardegna si rimanda al documento: <b>"EOMRMD-I_Rel.26 – Relazione Tecnica di Asseverazione – Art.47,75 e 76 del DPR n.455 del 28-12-2000"</b>.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, lo studio di compatibilità idraulica è possibile far riferimento al elaborato denominato <b>"EOMRMD-I_Rel.27 - Relazione Compatibilità Idraulica"</b>.</p> <p>Nella revisione del progetto, la Stazione Utente non interferisce con l'elemento idrografico segnalato, né con la relativa fascia di salvaguardia valutata in metri 10 (Art. 30 ter NTA-PAI), trattandosi di un elemento idrografico di ordine 1 secondo la classificazione di Horton-Strahler.</p> <p>Le interferenze della Stazione RTN in progetto riguardano due elementi idrici di modesta entità, che possono essere regimentati in accordo alle prescrizioni che saranno stabilite dalla competente Autorità di Bacino.</p> <p>In merito alla parziale sovrapposizione indicata nelle osservazioni da parte della Direzione Generale si rileva, come già indicato in premessa, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con nota prot. n. MASE 0080436 del 18/05/2023 Engie Trexenta riceveva la "Comunicazione di procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento".</li> <li>- Durante il periodo di Consultazione del pubblico, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 152/2006, la società <b>Asja Serra srl</b>, in data 15/06/2023, presentava delle osservazioni dalle quali si evinceva una sovrapposizione della proposta progettuale ID 9789 nella titolarità della scrivente Società, con quella relativa alla procedura con codice ID 9713 presentato da Asja Serra srl e denominata "Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU)".</li> <li>- In data 16/06/2023 la Engie Trexenta, relativamente alla proposta progettuale di Asja Serra sopra definita, evidenziava una sovrapposizione con il progetto relativo alla procedura con codice ID 9789 nella titolarità della scrivente.</li> <li>- Preso atto delle reciproche osservazioni le due Società comunicavano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetto di Engie ID 9789, si eliminano le turbine WTG06 e WTG04;</li> <li>• progetto di Asja Serra ID 9713, si eliminano le turbine SR06 e SR09;</li> </ul> </li> </ul>

	<p>così da annullare le interferenze e favorire un migliore inserimento delle due proposte progettuali sull'area territoriale interessata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nella medesima lettera le stesse Società chiedevano, relativamente ai progetti di cui sopra, di prendere atto della predetta rimodulazione in riduzione comunicando di trasmettere in separata sede la documentazione progettuale aggiornata secondo i nuovi layout nell'ambito delle rispettive procedure.</li><li>- Il MASE con nota prot. MASE-124971 del 31/07/2023 dava riscontro alla lettera di cui sopra sospendendo i termini sino a integrazione degli elaborati secondo il nuovo layout.</li></ul>
--	--

## C.F.V.A (Presidenza).

OSSERVAZIONE CFVA	<p><i>In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto (Vs protocollo n. 15803 del 22.05.2023 e prot. di ricezione n. 35276 del 23.05.2023), si comunica che, dall'esame della documentazione progettuale messa a disposizione dal M.A.S.E, e dalle verifiche effettuate dal personale della Stazione C.F.V.A. di competenza, l'area su cui si intende realizzare il Parco eolico denominato "Marmilla", della Soc. proponente ENGIE TREXENTA S.r.l., non risulta sottoposta a vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali di diretta competenza del C.F.V.A. Tuttavia, si segnala che:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Il progetto prevede la realizzazione di n. 7 tratti di strada ex novo per collegare gli aerogeneratori alla viabilità già esistente, la realizzazione delle relative piazzole di esercizio e l'allargamento delle strade e delle piste esistenti fino al raggiungimento di una larghezza media del piano stradale di m 5, salvo ulteriori allargamenti in corrispondenza delle curve. Le strade esistenti, considerate idonee in progetto, hanno una larghezza media di m 4 e pertanto necessiterebbero di allargamenti almeno fino a m 5, salvo ulteriori allargamenti in corrispondenza di curve strette o incroci mentre le piste esistenti, indicate negli elaborati, sono larghe mediamente m 2,50; in alcuni casi si tratta di semplici sentieri il cui allargamento determinerebbe importanti impatti sul territorio;</i></li> <li><i>2. gli aerogeneratori WTG02 e WTG05 distano rispettivamente m 650 e m 350 circa dal Nuraghe "Predi Ara", tutelato come bene archeologico in base al Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 82 del 11/05/2016, mentre la pista esistente, che dovrebbe essere allargata, e che collega i due aerogeneratori, dista solo circa m 90 dal Nuraghe citato;</i></li> <li><i>3. gli aerogeneratori WTG02 e WTG05, come ubicati in progetto, distano soli m 800 da pale eoliche già esistenti;</i></li> <li><i>4. il tratto di pista, in parte esistente, che dovrebbe essere allargato e che collega WTG03 e WTG06, interseca due corsi d'acqua (Rio Mitza su Canneddu e Rio Melas) vincolati ai sensi del PPR mentre un tratto della stessa pista è inesistente in quanto ridotta a sentiero utilizzato dal bestiame ed ha una pendenza del 20% circa;</i></li> <li><i>5. il tratto di pista esistente, che collega la viabilità tra la località "Santa Caterina", agro di Sardara, con il tratto di pista del punto precedente e che dovrebbe essere allargato, interseca il Rio Mitza su Canneddu e si snoda per circa 1 km adiacente e parallelo al Rio Melas che, in occasione di precipitazioni abbondanti, diventa un vero corso d'acqua stante la ristrettezza dell'alveo.</i></li> </ol> <p><i>Infine, considerato che gli aerogeneratori saranno posizionati lungo le linee di cresta, si ritiene che gli stessi possano costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti estesi incendi che, data la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei.</i></p>
RISPOSTA ENGIE	<p>La Scrivente prende atto dell'assenza di vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali.</p> <p>Riguardo le osservazioni di cui ai punti da 1. a 5., pur essendo questi al di fuori della competenza del C.F.V.A., la Scrivente segnala che tali criticità sono state analizzate e risolte nella progettazione della viabilità di impianto.</p> <p>A seguito della revisione in riduzione del layout originario sono stati eliminati gli aerogeneratori WTG04 e WTG06. In particolare, per quanto riguarda l'aerogeneratore WTG06, si ritiene superato tutto quanto è stato sopra osservato dal C.F.V.A.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, gli aerogeneratori WTG02 e WTG05 si rimanda alla <b>Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA) – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023</b> parte integrante della nuova documentazione progettuale.</p> <p>Si precisa che la disposizione degli aerogeneratori non si sviluppa lungo il crinale, ma è stata pensata a quinconce a cavallo dello stesso. Inoltre, come visibile dalle planimetrie di progetto, l'area di intervento è distante dalle aree boscate e pertanto l'impianto non interferisce con eventuali rotte di passaggio dei mezzi aerei antincendio. Il soprassuolo delle aree di impianto è costituito da seminativo a basso potenziale di incendio, per il quale gli interventi sulla viabilità esistente, oltre a costituire barriere tagliafuoco, possono rappresentare la viabilità capillare necessaria ad un rapido intervento degli opportuni mezzi in caso di incendio.</p>

## Phillippe Saffray

OSSERVAZIONI PHILIPPE SAFFRAY	<p>Vorrei esprimere la mia preoccupazione in merito al progetto di produzione industriale di energia elettrica (progetto ENGIE – SCM INGEGNERIA) che avete comunicato al Comune di Villanovaforru nel maggio 2023. In primo luogo, si afferma l'intenzione di preconstituire temporaneamente il terreno del foglio 10, particella 134. Ciò pone un problema radicale per me: questo appezzamento di terreno è l'unico accesso possibile all'intera tenuta agricola dove lavoro ogni giorno e dove ho la mia residenza principale, che occupo giorno e notte (dal 2017), e dove si trovano stabilmente anche i miei cavalli (dal 2016). Non c'è altro accesso possibile.</p> <p>[...]</p> <p>La proiezione dell'inquinamento acustico futuro non tiene conto della situazione attuale, compreso il rilievo che ha un effetto amplificante (nella conca delle colline) e l'altro sito industriale di produzione di energia elettrica nella stessa area geografica (progetto ANGEA)</p> <p>[...] L'aerogeneratore WT07 sorgerà di fronte alla mia abitazione principale, danneggiando notevolmente il paesaggio. Ciò comporterà per me una perdita economica in termini di valore della mia abitazione principale.</p> <p>Il progetto presentato non tiene conto del progetto della società Asja - Serra (anch'essa per l'installazione di turbine eoliche) che bloccherà anch'esso il passaggio, ma dall'altro lato della strada rispetto al caseificio. Di conseguenza, non potrò raggiungere la mia proprietà, così come tutti gli agricoltori che lavorano sui terreni della zona, durante il periodo di costruzione di 18 mesi, secondo le vostre rispettive stime.</p>
RISPOSTA ENGIE	<p>Con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) e la conseguente modifica del percorso dei cavidotti, la particella 134 foglio 10 non rientra nell'area di intervento e conseguentemente nel Piano Particellare di Esproprio. La scrivente Società ritiene pertanto superata la problematica relativa al potenziale impedimento all'accesso della proprietà del sig. Saffray.</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti relativi all'inquinamento acustico si rimanda agli elaborati progettuali specialistici ed in particolare alle risultanze della relazione tecnica denominata <b>“EOMRMD-I_Rel.19-Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico”</b> aggiornata con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) che considera il piano di classificazione acustica del Comune di Villanovaforru.</p> <p>Per quanto riguarda l'ubicazione dell'aerogeneratore WTG07 la scrivente Società precisa che tale posizione risulta ideale non solo dal punto di vista anemologico, ma anche dal punto di vista del contenimento dei volumi di sterro e riporto che verrebbero movimentati. In tal modo risulta evidente il miglior inserimento ambientale dell'aerogeneratore nell'area di interesse.</p> <p>In merito alla presenza del progetto di Asja Serra ed alla sua parziale sovrapposizione si precisa che :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In data 16/06/2023 la Engie Trexenta, relativamente alla proposta progettuale di Asja Serra definita nelle premesse, evidenziava una sovrapposizione con il progetto relativo alla procedura con codice ID 9789 nella titolarità della scrivente.</li> <li>- Preso atto delle reciproche osservazioni le due Società comunicavano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota a mezzo PEC del 28/07/2023, di aver concordato di rimodulare in riduzione entrambe le proposte progettuali procedendo all'eliminazione delle seguenti turbine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetto di Engie ID 9789, si eliminano le turbine WTG06 e WTG04;</li> <li>• progetto di Asja Serra ID 9713, si eliminano le turbine SR06 e SR09;</li> </ul> </li> </ul> <p><u>così da annullare le interferenze e favorire un migliore inserimento delle due proposte progettuali sull'area territoriale interessata.</u></p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nella medesima lettera le stesse Società chiedevano, relativamente ai progetti di cui sopra, di prendere atto della predetta rimodulazione in riduzione comunicando di trasmettere in separata sede la documentazione progettuale aggiornata secondo i nuovi layout nell'ambito delle rispettive procedure.</li><li>- Il MASE con nota prot. MASE-124971 del 31/07/2023 dava riscontro alla lettera di cui sopra sospendendo i termini sino a integrazione degli elaborati secondo il nuovo layout.</li></ul> |
|--|---|

## Consorzio di bonifica Sardegna Meridionale

<b>PARERE TECNICO CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE</b>	<i>[...] Si comunica pertanto che permane la necessità di ricevere idonei elaborati progettuali a seguito di sopralluogo congiunto, con idonea proposta per una eventuale soluzione tecnica ai fini di non arrecare danni alle opere pubbliche di irrigazione.</i>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	In merito al parere tecnico espresso dal Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale, riguardante la possibile interferenza (parallelismi) del tracciato del cavidotto MT con le aree servite da infrastrutture gestite dal Consorzio nel territorio comunale di Furtei, la scrivente Società rimane a disposizione per un eventuale sopralluogo congiunto al fine di predisporre gli elaborati progettuali ed addivenire ad una soluzione tecnica compatibile con le opere pubbliche di irrigazione.

## Gruppo di Intervento Giuridico

<b>OSSERVAZIONI GIG</b>	<p>A dispetto della modesta considerazione nei documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento protostorico di Santu Antiogu; nel territorio comunale di Sardara sono presenti la Tomba dei Giganti di Perdina de Craba (D.M. 24 gennaio 1974), il Castello e borgo di Monreale (D.M. 1 ottobre 2007); nel territorio comunale di Furtei sono presenti il Nuraghe Sassuni e il Villaggio nuragico di Is Bangius (D.M.31 ottobre 1985);</p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Per quanto riguarda i beni tutelati da vincolo culturale sopra menzionati si rimanda alla "<b>Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA)</b>" – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023 parte integrante della nuova documentazione progettuale. In particolare, si fa osservare come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sito di Genna Maria è posto a 4350 m a Nord Ovest di WTG07</li> <li>• il sito di Pinna Maiuolo è posto a 3500 m a Nord di WTG07</li> <li>• il sito di Perdu Porcu è posto a 3590 m a Nord Ovest di WTG07</li> <li>• il sito di Mori Siliqua è posto a 856 m a Nord di WTG07</li> <li>• il sito di Sant'Antiogu è posto a 1150 m a Est di WTG07; inoltre, con la revisione del layout in riduzione (da 7 a 5 WTG) e la conseguente modifica del percorso dei cavidotti, non si ha più l'attraversamento del suddetto sito</li> <li>• il sito di Perdina de Craba è posto a 2.500 m a Sud Ovest di WTG07 e 1850 m a nord-ovest di WTG03</li> <li>• il sito di Castello di Monreale è posto a 9165 m a ovest di WTG03</li> <li>• il sito di Su Cuaddu e' Nixiasis è posto a 5730 m a Nord di WTG07</li> </ul>
<b>OSSERVAZIONI GIG</b>	<p>Dalla Tavola EOMRMD-I 10 appaiono <b>aree percorse dal fuoco</b>, quindi assoggettate a vincolo ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i.</p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>L'art. 10 della legge 353/2000 pone un vincolo di inedificabilità sulle aree percorse dal fuoco identificate come zone boscate e pascoli.</p> <p>Il progetto ricade esclusivamente in terreni classificati come seminativi ed identificati nella cartografia delle aree percorse dal fuoco come "Altro". Vedere elaborato "<b>EOMRMD-I_Tav.10 - Inquadramento su base ortofoto - Aree percorse dal fuoco</b>".</p> <p>L'osservazione del Gruppo di Intervento Giuridico si ritiene pertanto superata.</p>

<b>OSSERVAZIONI GIG</b>	<p>L'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è stata individuata una "fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici". Successivamente, con l'art. 47, comma 1°, del decreto-legge n.13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a "tre chilometri" per gli impianti eolici e a "cinquecento metri" per gli impianti fotovoltaici.</p> <p>Detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). In ogni caso, la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l'area;</p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>In merito a quanto sopra osservato è opportuno tenere in considerazione che anche la nuova rimodulazione in riduzione del layout di progetto <b>ricade al di fuori delle aree individuate come non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</b> ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, recepite dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020.</p> <p>Inoltre, così come specificato nelle premesse del presente documento, si precisa <b>che non può essere dichiarata come non idonea alla realizzazione del progettato impianto eolico un'area per il solo fatto di non essere ricompresa nella categoria delle aree idonee ope legis</b> ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021.</p> <p>Così operando, viene disapplicata la previsione stabilita in materia dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 199/2021 ("Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee").</p> <p>Infine, in merito agli aspetti di visibilità citati si prega di far riferimento agli elaborati così come di seguito denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul>

<b>OSSERVAZIONI GIG</b>	<p><i>Emergono, poi, numerosi progetti e già esistenti impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area vasta interessata, pertanto il progetto in argomento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo le opere già esistenti, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263)</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>Nel raggio di circa 10 km dall'iniziativa non risultano essere in esercizio impianti eolici di tipologia similare a quella proposta dalla Società scrivente. Nell'area di potenziale influenza sono presenti in fase di esercizio soltanto alcuni impianti di <i>mini-eolico</i> (di altezza inferiore a 30 metri).</p> <p>Riguardo ai dettagli tecnici rilevati si rimanda all'analisi eseguita negli elaborati allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul> <p>Le linee guida ministeriali (<i>DM 52/2015 e dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006</i>) sull'analisi del potenziale effetto cumulo evidenziano come l'analisi vada eseguita rispetto ad impianti sia esistenti che in fase di valutazione tipologicamente analoghi a quello in progetto al fine di avere un'adeguata valutazione delle potenziali interferenze sia sul sistema ambientale e naturalistico che paesaggistico. Gli impianti definiti come "<i>mini-eolico</i>" hanno caratteristiche tecniche e peculiarità visive diverse rispetto a quelle in progetto e, si ritiene, non debbano essere considerati analoghi a quelli del progetto in esame. Ciò non di meno, negli elaborati integrativi su citati, nella valutazione di effetti cumulativi sono stati inclusi, anche gli impianti di mini-eolico rintracciati entro i 10 km di buffer dall'area di impianto.</p>
<b>OSSERVAZIONI GIG</b>	<p><i>Non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).</i></p>
<b>RISPOSTA ENGIE</b>	<p>L'alternativa zero è stata esaminata, per completezza di analisi, all'interno del SIA al quale si rimanda per una più attenta lettura. Si tenga presente che la c.d. opzione zero, che consiste nel rinunciare alla realizzazione del progetto, non rappresenta un'alternativa vantaggiosa. La proposta progettuale, infatti, rappresenta l'occasione di promuovere uno sviluppo sociale ed economico del territorio coerente con una strategia di sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente.</p>

## LIPU

OSSERVAZIONI LIPU	<p><b><u>Chirotteri:</u></b>  <i>[...] si rileva che nell'allegato faunistico al progetto "Marmilla" non è stato prodotto lo studio Ante operam. [...]</i></p> <p><b><u>Avifauna</u></b>  <i>[...] premesso che anche in questo caso non viene prodotto uno studio Ante operam sulla consistenza dell'avifauna, nel documento SIA 06.2 vengono solamente citate le specie potenzialmente presenti [...]</i></p> <p><b><u>Mitigazione</u></b>  <i>[...] si fa notare che l'altezza degli aerogeneratori alti circa 200mt è tale da non consentire l'impiego di mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi, che tanto hanno investito la Sardegna, in quanto l'altezza ottimale per il lancio di acqua si aggira sui 50 metri di altezza.</i></p>
RISPOSTA ENGIE	<p>In merito agli aspetti di Avifauna e Chirotteri si precisa che: l'analisi eseguita nell'ambito dello S.I.A. sull'effetto sulla fauna potenzialmente presente nel sito ed in particolare su quella avicola, così come indicato nelle linee guida (<i>Linee Guida SNPA n. 28/2020 – ISBN: 978-88-448-0995-9</i>) in merito all'incidenza potenziale di un impianto eolico sulla componente avifauna riporta di "fare riferimento alla letteratura scientifica riferita all'area di studio e se non sono reperibili dati di monitoraggio, è dovere del proponente effettuare una campagna di monitoraggio ante operam debitamente documentata, servendosi dell'ausilio di professionisti ornitologi".</p> <p>A tal proposito in fase di presentazione istanza è stata proposta una prima stesura di "Piano di Monitoraggio Ambientale" secondo l'approccio B.A.C.I. ad hoc per il progetto in esame per il quale si rimane in attesa di eventuali proposte e/o osservazioni. Nel frattempo è stato affidato l'incarico a esperti del settore per eseguirlo secondo le modalità e tempistiche ivi previste.</p> <p>Più in generale, allo stato attuale si ribadisce l'assenza di specie faunistiche particolarmente a rischio nell'area indagata e non si evidenziano particolari criticità rilevabili riguardo alle specie avicole censite. Il territorio è ampiamente antropizzato dall'attività agricola anche intensiva e ciò limita in maniera rilevante la presenza delle specie più sensibili che prediligono aree a minore influenza antropica. L'area di impianto è risultata inoltre distante dalle principali rotte migratorie isolate la cui più prossima e principale direttrice Nord/Sud viene segnalata a oltre 20 km ad Ovest dell'area di installazione.</p> <p>Infine, per quanto concerne le osservazioni circa gli aspetti relativi all'antincendio la scrivente Società osserva che l'area di intervento, come visibile dalle planimetrie di progetto, è distante dalle aree boscate e pertanto l'impianto non interferisce con eventuali rotte di passaggio dei mezzi aerei antincendio. Il soprassuolo delle aree di impianto è costituito da seminativo a basso potenziale di incendio, per il quale gli interventi sulla viabilità esistente, oltre a costituire barriere tagliafuoco, possono rappresentare la viabilità capillare necessaria ad un rapido intervento degli opportuni mezzi in caso di incendio.</p> <p>Infine, si precisa che la disposizione degli aerogeneratori non si sviluppa lungo il crinale, ma è stata pensata a quinconce a cavallo dello stesso.</p>

## Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree

<b>OSSERVAZIONI</b> Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree	<p><i>Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola dunque le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO<sub>2</sub> e di devastare ambiente e paesaggio.</i></p>
<b>RISPOSTA</b> <b>ENGIE</b>	<p>La scrivente Società considera il progetto in esame pienamente in linea con le direttive europee ed in particolare con quanto contenuto anche all'interno della recente Direttiva RED III (Direttiva Renewable Energy Directive III) approvata il 30/10/2023 dal Consiglio UE ove viene ben specificato che “[...] <i>La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante complessivo di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32% del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. <b>Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico per il 2030, stabilito nella comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2020, dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini", la quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dovrebbe aumentare al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. In tale contesto, nel luglio 2021 la Commissione ha proposto, nel pacchetto per la realizzazione del Green Deal europeo, di raddoppiare la quota di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, in modo da conseguire una quota minima del 40 %.</b></i></p> <p>Appare evidente, anche da una più attenta lettura della REDIII, che il progetto in esame si inserisce appieno nel nuovo obiettivo proposto dalla Commissione senza violare in alcun modo, come pretestuosamente avanzato dalle Associazioni, le linee programmatiche sulla transizione energetica e tantomeno senza lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO<sub>2</sub>.</p> <p>L'iniziativa progettuale risulta inoltre in linea con gli obiettivi di lungo termine “<i>di un sistema energetico indipendente dai paesi terzi</i>” in cui “<i>l'Unione dovrebbe concentrarsi sull'accelerazione della transizione verde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione delle emissioni che <b>limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e che favorisca prezzi equi e accessibili per i cittadini e le imprese dell'Unione in tutti i settori dell'economia [...]</b></i>” Infine, “<i>La transizione verde verso un'economia basata sulle energie da fonti rinnovabili contribuirà a conseguire gli obiettivi della decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mira altresì a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione del processo di perdita di biodiversità. Il fatto che l'energia rinnovabile riduca l'esposizione agli shock dei prezzi rispetto ai combustibili fossili, può portare la stessa ad avere un ruolo fondamentale nel fronteggiare la povertà energetica. <b>L'energia rinnovabile può inoltre apportare notevoli vantaggi socioeconomici, creando nuovi posti di lavoro e promuovendo le</b></i></p>

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

	<p><i>industrie locali, rispondendo nel contempo alla crescente domanda interna e mondiale di tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.”</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONI Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.</i></li> <li>• <i>Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.</i></li> <li>• <i>Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri fabbisogni.</i></li> </ul>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>Come già ribadito nelle premesse il progetto in esame sia nella configurazione originale che nella nuova rimodulazione in riduzione del layout:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>ricade al di fuori delle aree individuate come non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</b> ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, recepite dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020;</li> <li>b. è stato redatto tenendo conto delle cennate localizzazioni e delle caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e culturali delle aree direttamente e indirettamente interessate dagli aereogeneratori e dalle relative opere di connessione.</li> </ol> <p>Come già ampiamente dettagliato al punto precedente la proposta progettuale risulta, dal punto di vista della pianificazione energetica, in linea con le Direttive europee ed il Quadro nazionale energetico. Per maggiori dettagli si rimanda comunque al SIA ed in particolare al Quadro Programmatico di cui è parte integrante.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONI</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree</p>	<p><b>Assenza di programmazione e di pianificazione</b>  <i>Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente.</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ENGIE</p>	<p>L'analisi degli effetti cumulativi, in rapporto ad altri impianti della stessa tipologia ricadenti nell'area di influenza dell'impianto in progetto, costituisce parte integrante della documentazione relativa alla rimodulazione, in riduzione, del layout di progetto.</p> <p>Per un'analisi dettagliata delle valutazioni e delle considerazioni finali si rimanda agli elaborati i allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul> <p>Si ritiene opportuno evidenziare che nello svolgimento del S.I.A. è stata eseguita l'analisi dell'effetto cumulo sulle varie componenti ambientali massimizzando, in fase di valutazione, i fattori di cumulabilità, (cfr cap.7.5 dello Studio di Impatto Ambientale) al fine di valutare in via cautelativa talune incertezze.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONI</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Italia Nostra – Orizzonte Sardegna - Warfree</p>	<p><b>Effetti cumulativi degli impatti</b></p> <p><i>Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente.</i></p> <p><i>Si osserva che l'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.</i></p> <p><i>Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione , fauna e rumore</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ENGIE</p>	<p>L'analisi degli effetti cumulativi, in rapporto ad altri impianti della stessa tipologia ricadenti nell'area di influenza dell'impianto in progetto, costituisce parte integrante della documentazione relativa alla rimodulazione, in riduzione, del layout di progetto.</p> <p>Per un'analisi dettagliata delle valutazioni e delle considerazioni finali si rimanda agli elaborati i allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EOMRMD-I_SIA11 - Analisi dell'Effetto Cumulo (Relazione)</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.1 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Attuale</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.2 - Analisi dell'Effetto Cumulo Visuale Scenario Stato Futuro</li> <li>- EOMRMD-I_SIA11.3 - Analisi dell'Effetto Cumulo Avifauna in transito</li> </ul> <p>Si ritiene opportuno evidenziare che nello svolgimento del S.I.A. è stata eseguita l'analisi dell'effetto cumulo sulle varie componenti ambientali massimizzando, in fase di valutazione, i fattori di cumulabilità, (cfr cap.7.5 dello Studio di Impatto Ambientale) al fine di valutare in via cautelativa talune incertezze.</p>

<p style="text-align: center;"><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;">Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree</p>	<p><b>Testimonianze monumentali e culturali nella Marmilla e regioni Emitrofe</b></p> <p>Si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.</i></li> <li>• <i>[...] Va ricordato che nel territorio sono presenti notevoli emergenze archeologiche, come il Castello di Monreale, tutelato e oggetto di finanziamenti per il restauro e per la fruibilità al pubblico e altri siti di notevole interesse, tra i quali un pozzo sacro e lo stesso centro storico del paese che attira un elevato numero di visitatori</i></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>RISPOSTA ENGIE</b></p>	<p>La verifica preventiva dell'interesse archeologico costituisce parte integrante della documentazione relativa alla rimodulazione, in riduzione, del layout di progetto (<b>Rel.25 - Relazione Verifica Preventiva Interesse Archeologico (VPIA)</b> – art. 41, c. 4 D.lgs. 36/2023). Tale documento, unitamente alla riduzione del numero di aerogeneratori, si ritiene possa aiutare la progettazione nell'escludere l'impatto sul patrimonio archeologico.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONI</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree</p>	<p><b>Impatto paesaggistico</b>  <i>Si osserva che</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.</i></li> <li>• <i>In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche</i></li> </ul>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ENGIE</p>	<p>Così come riportato all'interno del SIA che costituisce parte integrante della documentazione progettuale il progetto non interferisce con nessuno dei beni censiti dai piani di tutela paesaggistica.</p> <p>Inoltre, dall'attento studio sul paesaggio e sui beni che lo costituiscono si può affermare che l'impianto così come previsto risulta sufficientemente compatibile poiché genera impatti non determinanti sotto il profilo dell'assetto identitario, storico e paesaggistico di maggior valenza nell'area di influenza analizzata.</p> <p>L'impianto, costituito dai suoi pochi aerogeneratori, non interferisce in maniera squalificante sul paesaggio il cui valore è tipicamente quello agrario e non interferisce in maniera determinante con le aree panoramiche presenti e con nessuna delle località a valenza paesaggistica censite dai piani di tutela.</p> <p>Si instaurerà un nuovo paesaggio della modernità connubio ideale tra il paesaggio del vento ed il paesaggio rurale: un nuovo modo di vedere più moderno in cui sarà distinguibile la forma del vento portatrice di benessere – nella sua accezione più ampia del termine – immerso in un contesto agricolo e rurale.</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OSSERVAZIONI</p> <p>Italia Nostra – Orizzonte Sardegna - Warfree</p>	<p><b>Contrasto con le scelte energetiche e produttive delle amministrazioni locali</b></p> <p><i>Si osserva che:</i></p> <p><i>L'impianto proposto contrasterebbe con le scelte fatte negli anni dagli amministratori locali, con le attività produttive in atto e apporterebbe una serie di modifiche all'ecosistema da danneggiare il delicato equilibrio naturale esistente. La pianura del Medio Campidano ha un'alta vocazione agricola, messa in evidenza anche nello studio della Società. Si rappresenta inoltre che nel territorio sono presenti numerose sorgenti naturali sfruttate dai selvatici come punti d'abbeverata. La distruzione o il danneggiamento di questo habitat (installazione degli aerogeneratori e dell'elettrodotto) può costituire elemento di ulteriore contrazione numerica di una popolazione prioritaria per la regione Sardegna e per l'Unione Europea</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">RISPOSTA ENGIE</p>	<p>L'area in esame non si caratterizza per la presenza di formazioni naturali complesse trattandosi, infatti, di un'area a vocazione agricola. Le superfici che interesseranno l'impianto, oltre a essere minime (complessivamente pari a poco più di un ettaro e mezzo (1,5) per l'impianto eolico in progetto e circa sette (7) ettari per la stazione elettrica) riguardano prevalentemente aree marginali dell'agricoltura e non utilizzate o poco utilizzate dall'attività agro-forestale nell'area di intervento.</p> <p>Le superfici che verranno utilizzate per la realizzazione del parco eolico rappresentano, pertanto, solo una minima porzione di superficie agricola coltivata a seminativo. Rispetto alla quantità di aree disponibili con analoga classificazione, per il comune di Sanluri, si tratta di meno dello 0,1% del territorio agricolo/forestale disponibile.</p> <p>Appare evidente, dall'analisi dei suoli agricoli, che il contesto in esame e quello delle aree limitrofe non potrà subire modificazioni rilevanti a seguito del progetto eolico in itinere.</p> <p>Inoltre, dalle analisi effettuate sulla componente "acqua" in relazione ai requisiti del Piano Regionale di Tutela si evidenzia l'assenza di interferenza dell'opera in progetto che pertanto si ritiene compatibile sia con i piani di settore che sotto il profilo della valutazione eseguita per la componente idrica superficiale e sotterranea. Considerando, pertanto, le opere e gli interventi previsti in progetto sulla gestione delle acque superficiali si ritiene di apporre un miglioramento rispetto allo stato attuale.</p>

<p style="text-align: center;"><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p>Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree</p>	<p><b>Riduzione in pristino dell'area</b>  <i>Si osserva che e' assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>RISPOSTA ENGIE</b></p>	<p>Per tutto quanto sopra osservato si rimanda all'elaborato denominato "<b>EOMRMD-I_Rel.07-Piano di dismissione dell'impianto e ripristino stato dei luoghi</b>" che costituisce parte integrante della documentazione di integrazione.</p>

<b>OSSERVAZIONI</b> Italia Nostra – Orizzonte Sardara - Warfree	<p><b>La recente normativa sulle FER</b></p> <p>Si osserva che</p> <p>Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni</p>
<b>RISPOSTA</b> <b>ENGIE</b>	<p>In merito all'osservazione di cui sopra si fa presente che l'<b>art.20 comma 6) del D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199</b> recita nel seguente modo: <b>“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.”</b> Pertanto, quanto sopra osservato dalle associazioni Italia Nostra, Orizzonte Sardare e Warfree risulta in chiaro contrasto con la normativa vigore e quindi non applicabile.</p> <p>Inoltre, così come specificato nelle premesse del presente documento, si precisa <b>che non può essere dichiarata come non idonea alla realizzazione del progettato impianto eolico un'area per il solo fatto di non essere ricompresa nella categoria delle aree idonee ope legis</b> ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021.</p> <p>Così operando, viene disapplicata la previsione stabilita in materia dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. n. 199/2021 (<b>“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”</b>).</p> <p>Inoltre, si ritiene opportuno precisare che <b>l'area dove ricade l'impianto non è tra quelle dichiarate non idonee dalla Regione Autonoma della Sardegna</b> per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010 (cfr. Deliberazione n. 59/90 del 27 novembre 2020). Invero, come osservato dalla Corte costituzionale <b>“nelle more di tale complesso procedimento [di individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021] resta pienamente operante il quadro normativo previgente,”</b> (sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, par.3.5), <b>imperniato sulle Linee Guida del 2010, e sugli atti regionali assunti in attuazione delle stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nonché sulla individuazione ope legis delle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del d.lgs 199 del 2021.</b></p>

Distinti Saluti,

Firma

